

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2355

---

SUPPLEMENTO

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(MELONI)**

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PIANTEDOSI)**

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(NORDIO)**

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(CROSETTO)**

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

---

*Presentato l'11 aprile 2025*

---

---

**NOTA:** L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativa agli articoli 7 e 33, l'esclusione dall'AIR relativa agli articoli 1, 2, da 4 a 6 e da 8 a 32 e l'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 3 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, sono state trasmesse dal Governo in data 5 maggio 2025.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**TITOLO:** Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario*”.

**Amministrazioni proponenti:** Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri: dell’Interno; della Difesa; della Giustizia; dell’economia e delle finanze.

**La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:**

- 1) Disposizioni in materia di interno (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (parte di competenza), 13, 14 (parte di competenza), 16 (parte di competenza), 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27 (parte di competenza), 28, 32 e 33).
- 2) Disposizioni in materia di giustizia (articoli 12 (parte di competenza), 14 (parte di competenza), 15, 16 (parte di competenza), 26, 27 (parte di competenza), 34, 35, 36 e 37).
- 3) Disposizioni in materia di difesa (articoli 21, 23 e 30).
- 4) Disposizioni in materia inerente al Corpo della guardia di finanza (articolo 29, comma 1).

\*\*\*

**Disposizioni in materia di interno:** **Articoli 1** (Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica), **2** (Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo), **3** (Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia), **4** (Modifiche all'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale), **5** (Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata), **6** (Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia), **7** (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), **8** (Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici), **9** (Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza), **10** (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui), **11** (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa), **12** (Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni), **13** (Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena), **14** (Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada), **16** (Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio), **18** (Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), **19** (Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale), **20** (Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio), **22** (Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), **24** (Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e

*immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche), 25 (Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale), 27 (Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione), 28 (Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza), 32 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni), 33 (Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura).*

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero dell'Interno.

#### **PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

##### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'attuale assetto normativo in materia di pubblica sicurezza presenta talune lacune e criticità che il presente provvedimento, in linea con la politica generale del Governo in ambito securitario, già riscontrata nel decreto-legge 123/2023 (c.d. decreto Caivano), intende colmare modificando diversi aspetti del cd. "sistema sicurezza" attraverso una serie di disposizioni immediatamente precettive in materia di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia, sicurezza urbana e tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a tutela delle vittime dell'usura e in materia di ordinamento penitenziario.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza si giustifica alla luce della necessità di approntare una immediata e più incisiva risposta sanzionatoria e dissuasiva nei confronti di gravi fenomeni delinquenziali che rappresentano una minaccia per l'ordine e per la sicurezza pubblica, determinano una crescente percezione di insicurezza tra i cittadini ed espongono, inevitabilmente, a grave pericolo l'incolumità fisica delle Forze di polizia.

In particolare, di seguito si specificano gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni in questione, le criticità affrontate e i correlati interventi:

- Al fine di rafforzare il contrasto al terrorismo internazionale, si è posta l'esigenza di colmare un vuoto normativo riguardante sia la detenzione di documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo, attualmente non agevolmente riconducibile alle fattispecie del codice penale relative all'apologia o all'istigazione di reati con finalità di terrorismo, che la comunicazione, da parte degli esercenti dell'attività di autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio, attualmente prevista ma sprovvista di sanzione in caso di omissione. Tali criticità sono state risolte con l'introduzione del reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, che prevede la punizione di chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l'uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo e con l'introduzione di una sanzione a carico degli esercenti dell'attività di noleggio di veicoli senza conducenti, in caso di omessa comunicazione dei dati identificativi del cliente e del veicolo;
- Al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, viene inserita, in ragione della sua progressiva diffusione, la figura del "contratto di rete" nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia;
- Al fine di superare la criticità, legata all'applicazione pratica dell'istituto dell'informazione interdittiva antimafia, della possibile mancanza di mezzi di sostentamento sia per il soggetto interessato dal provvedimento interdittivo che per i suoi familiari, viene ridefinito il potere, attribuito al prefetto, di limitare alcuni effetti dell'interdittiva antimafia;
- Al fine di risolvere i dubbi applicativi legati all'individuazione dell'Autorità competente a disporre nei confronti dei destinatari di avviso orale condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati, o di possedere o di utilizzare telefoni cellulari quando l'utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale, è stata integrata la novella introdotta con il decreto-legge n. 123 del 2023 (c.d. "decreto Caivano") mediante l'intervento sulle misure di prevenzione, che ha

- attribuito al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore;
- Al fine di recepire il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2024, vengono riconosciuti i benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata anche al coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado del soggetto destinatario di una misura di prevenzione di cui al codice antimafia ovvero di soggetti sottoposti a un procedimento penale per delitti di associazione a delinquere, attualmente esclusi, ove risulti che, al tempo dell'evento, il richiedente avesse interrotto definitivamente i rapporti personali e patrimoniali;
  - Al fine di preservare e rafforzare la funzionalità e la riservatezza delle speciali misure di protezione e di tutela per i collaboratori e per i testimoni di giustizia, si eleva ulteriormente il livello di protezione assicurato ai soggetti che collaborano con la giustizia consentendo sia l'utilizzazione dei documenti di copertura anche ai collaboratori e ai loro familiari sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari nonché nei confronti dei collaboratori condannati in via definitiva e ammessi ai benefici penitenziari che la possibilità di utilizzo di documenti e di identità fiscali di copertura nonché la possibilità di costituire società "fittizie" per svolgere specifiche attività che richiedono un rafforzato livello di riservatezza;
  - Nell'ottica di razionalizzazione ed implementazione delle disposizioni del codice antimafia e con l'obiettivo di armonizzare alcuni aspetti afferenti la gestione dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate si dispongono interventi in materia di beni immobili abusivi, per la migliore gestione delle aziende e per la definizione dei compensi dei coadiutori dell'ANBSC;
  - Al fine di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea che ha coniato una nuova definizione di articolo pirotecnico e di assicurare controlli di polizia più mirati e coerenti, si corregge l'attuale definizione di articolo pirotecnico;
  - Al fine di prevenire situazioni di apolidia, che, verrebbero a crearsi laddove, in caso di revoca della cittadinanza italiana, l'interessato non possieda o non possa acquisire altra cittadinanza, in conformità a quanto previsto dalle vigenti Convenzioni internazionali in materia, si interviene sulla vigente normativa in materia di cittadinanza inserendo la clausola secondo la quale non si può procedere al provvedimento di revoca laddove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra;
  - Al fine di contrastare in modo più deciso il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, si introduce la nuova fattispecie di reato finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobile ove destinato a domicilio altrui che prevede, fra l'altro, una procedura volta ad accelerare la reintegrazione nel possesso dell'immobile occupato;
  - Al fine di rafforzare gli strumenti di deterrenza e di repressione delle truffe agli anziani, si introduce una specifica ipotesi di truffa aggravata con inasprimento delle pene attualmente previste;
  - Al fine di rafforzare la sicurezza in ambito urbano è stato previsto l'aggravamento della pena per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche, l'estensione del DACUR (cd. Daspo urbano) a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e l'elevazione a delitto dell'attuale illecito amministrativo per blocco stradale con inasprimento delle pene se il fatto è commesso da più persone riunite.
- Al perseguimento del medesimo obiettivo risponde, inoltre, l'intervento in materia di esecuzione della pena per donne incinte e con prole, con l'abrogazione della disposizione che prevede il rinvio obbligatorio e l'introduzione del rinvio facoltativo della pena e la previsione dell'impossibilità del rinvio facoltativo se da ciò derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti, l'introduzione di misure di contrasto alla delittuosità molesta urbana con l'aumento della pena per l'induzione all'accattonaggio per l'impiego di minori sino a 16 anni, e l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale finalizzata alle esigenze della città di Palermo;
- Al perseguimento dell'obiettivo di contrastare l'assunzione di prodotti a base di infiorescenze di canapa che, attraverso alterazioni dello stato psicofisico dell'assuntore, possono favorire comportamenti che espongono a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, rispondono le modifiche apportate alla legge 242/2016 (dedicata alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), con la specificazione, tra l'altro, che la disciplina recata dalla stessa non si applica ai prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati e con l'espresso

divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze;

- Al fine di rafforzare la tutela dell'attività espletata dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si introduce una circostanza aggravante del delitto di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza con l'aumento di pena e un'ulteriore circostanza aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un'infrastruttura destinata all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Al perseguimento del medesimo obiettivo rispondono anche l'introduzione della nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, la possibilità di dotare le Forze di polizia di dispositivi di videosorveglianza indossabili (c.d. bodycam), idonei a registrare l'attività operativa nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico e l'introduzione della tutela legale degli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle Forze armate per fatti connessi alle attività di servizio con aumento fino a 10.000 euro dell'importo massimo che può essere corrisposto per ciascuna fase del procedimento.

Al medesimo fine concorrono il rafforzamento della tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche con l'inasprimento delle sanzioni in caso di deturpamento e imbrattamento degli stessi, l'inasprimento delle sanzioni per violazione delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dal personale delle Forze di polizia in servizio di polizia stradale, l'autorizzazione per gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza, quando non sono in servizio, alcune tipologie di armi, l'estensione dell'applicazione delle pene già previste per le attività di contrasto al contrabbando di tabacchi anche alle condotte di rifiuto di obbedienza e agli atti di resistenza o violenza contro le unità navali del Corpo della Guardia di Finanza e l'estensione della tutela in materia penale nei confronti del personale delle Forze armate operanti in missioni internazionali, nello svolgimento delle attività istituzionali;

- Al fine di tutelare l'ordine nel contesto degli istituti di pena viene disposto l'inasprimento della pena per chi istiga alla disobbedienza delle leggi se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario e viene introdotto un nuovo reato che punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione a una rivolta consumata all'interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva che impediscono il compimento degli atti d'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza e una fattispecie di reato analoga è introdotta, per le medesime finalità, anche per condotte commesse all'interno di centri di trattamento per migranti irregolari;
- Al fine di potenziare l'attività informativa degli organismi di informazione per la sicurezza interna ed esterna della Repubblica e tutelare il relativo personale, vengono messe a regime in quanto rivelatesi utili, efficaci e incisive nello svolgimento delle attività istituzionali di prevenzione e contrasto del terrorismo alla luce della ormai pluriennale esperienza applicativa, le disposizioni in materia di antiterrorismo introdotte, in via transitoria, fin dal 2015 e oggetto di numerose proroghe, di cui l'ultima in scadenza il 30 giugno 2025, che estendono le condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo, attribuiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, riconoscono la tutela processuale in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni e la possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale;
- Al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, mediante acquisizione nel caso si tratti di cittadino di Paese fuori dall'Unione europea, del titolo di soggiorno o del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità;
- Al fine di attenuare l'alta morosità riscontrata nella restituzione dei mutui concessi agli operatori economici vittime di usura e favorire il reinserimento degli stessi nel circuito economico legale, viene introdotta la figura del *tutor*, con funzioni di consulenza e di assistenza nella gestione del mutuo concesso in favore degli operatori economici vittime di usura.

- Al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e favorire il reinserimento dei detenuti viene estesa la previsione del divieto di concessione di benefici, in relazione all'accertamento della pericolosità sociale, nei confronti dei condannati per i reati di istigazione a disobbedire alle leggi in materia di ordine pubblico e di rivolta negli istituti penitenziari e vengono introdotte norme volte a favorire l'attività lavorativa, anche all'esterno, dei detenuti, ricorrendo ad organizzazioni non lucrative (enti del terzo settore) in attuazione di principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, con l'estensione della definizione di "persone svantaggiate" anche ai detenuti o internati negli istituti penitenziari e agli ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari.

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si innesta su un complesso di disposizioni:

- codice penale e codice di procedura penale:
  - L'introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e la modifica dell'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica, che qualificano come illecito penale la detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti con finalità di terrorismo e la divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di reati gravemente offensivi, colmano un vuoto normativo sulla detenzione di documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo. Nella prassi operativa, infatti, l'ipotesi della detenzione di materiale informativo concernente l'implementazione di metodi e l'approntamento e l'utilizzo di strumenti terroristici non è agevolmente riconducibile alle fattispecie di cui agli articoli 302 o 414 del codice penale, relativi all'apologia o all'istigazione di reati con finalità di terrorismo, o all'articolo 270-quinquies, nella parte in cui punisce l'auto-addestramento ad attività terroristiche. L'esperienza investigativa e giudiziaria mostra come siano stati numerosi i soggetti trovati in possesso di documentazione ascrivibile a gruppi terroristici internazionalmente riconosciuti, nei confronti dei quali, tuttavia, il giudice penale non ha potuto fare a meno di assolverli, per la parte relativa alla mera detenzione documentale, dalle fattispecie loro contestate;
  - L'introduzione dell'articolo 634-bis del codice penale e dell'articolo 321-bis del codice di procedura penale, mediante l'inserimento nel codice penale, nell'ambito dei *delitti contro il patrimonio*, del reato di *occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui* e della *procedura di reintegrazione nel possesso dell'immobile* nel codice di procedura penale, potenzia gli strumenti di contrasto alle occupazioni abusive degli immobili previste dal quadro normativo vigente, secondo il quale, infatti, il fenomeno delle occupazioni si configura quale illecito civile (che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento del danno) oltre che come reato. Attualmente infatti, la materia è disciplinata dall'articolo 633 c.p. (Invasione di terreni o di edifici), che punisce, a querela, con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, dall'articolo 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica), introdotto dall'articolo 5, comma 1, del DL 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 199/2029 (cd "decreto rave party"), che punisce con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi, e dall'articolo 634 c.p. (Turbativa violenta del possesso di cose immobili) che punisce, a querela, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309 chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili;
  - Modifica dell'articolo 61 del codice penale in tema di circostanze aggravanti comuni, modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa e modifica dell'articolo 380 del codice

di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza. Nello specifico si introduce all'articolo 61 c.p. (nuovo numero 11-*decies* del comma 1) la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri. Si prevede, inoltre, la soppressione del numero 2-*bis*, secondo comma, dell'articolo 640 c.p. (rubricato "Truffa"), relativo all'aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (cd. minorata difesa, di cui all'articolo 61, numero 5 del Codice penale). A tale ipotesi, attualmente prevista nel n. 2-*bis* del comma secondo dell'articolo 640 c.p., viene, per effetto dell'intervento in commento, attribuito, con l'inserimento di un apposito comma, autonomo rilievo, nonché un corrispondente inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio. Si prevede, infatti, la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 700 a euro 3.000. Infine si prevede l'introduzione della lettera f.1) nell'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale con la finalità di includere la nuova fattispecie di truffa aggravata, di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p., nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

- Modifica dell'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni, al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia. Ai sensi dell'attuale articolo 635, comma 3, c.p. chi commette il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Per effetto dell'intervento in argomento, la pena consiste nella reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e della multa fino a 15.000 euro;

- Modifiche degli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale. L'attuale articolo 336 c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio (comma 1). Una prima circostanza aggravante è prevista qualora il fatto venga commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola: In questo caso la pena è aumentata sino alla metà (comma 2). La pena è, invece, della reclusione fino a 3 anni se il fatto è commesso per costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso (comma 3). L'intervento in argomento aggiunge all'articolo 336 c.p. un comma, volto a prevedere l'aumento della pena fino alla metà, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Simmetricamente, viene modificato l'articolo 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale), che attualmente sanziona con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa la violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio mentre compie un atto di ufficio o di servizio, aggiungendo un'aggravante analoga a quella appena richiamata.

L'articolo 339 c.p., nel testo attualmente vigente, prevede, al primo comma, che le pene per i predetti delitti siano aumentate se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi o da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte.

Il secondo comma prevede che qualora il fatto sia commesso da più di cinque persone riunite mediante l'uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, o da più di dieci persone, pur senza armi, si applichi la pena della reclusione da 3 a 15 anni, ovvero da 2 a 8 anni nell'ipotesi di cui all'articolo 336, secondo comma.

Il terzo comma prevede che l'aggravante di cui al secondo comma si applichi anche nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle

persone. L'intervento in commento prevede l'introduzione di un'ulteriore circostanza aggravante in virtù della quale la pena è aumentata anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

- Modifiche dell'articolo 583-*quater* del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio. L'articolo 583-*quater* c.p., primo comma, nel testo soppresso, puniva con la reclusione da 4 a 10 anni le lesioni gravi e con la reclusione da 8 a 16 anni le lesioni gravissime cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. L'intervento in commento amplia la fattispecie incriminatrice, sostituendo il primo comma dell'articolo 583-*quater* c.p. ed, introducendo, in luogo della previsione circoscritta alle sole ipotesi in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni, punita con la reclusione da 2 a 5 anni nel caso di lesioni semplici, da 4 a 10 anni nel caso di lesioni gravi e da 8 a 16 anni nel caso di lesioni gravissime;
- Modifiche dell'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Si prevede la pena della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro ove il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la precipua finalità di "ledere l'onore, il prestigio o il decoro" dell'istituzione alla quale appartengono. Viene quindi introdotta una tutela rafforzata ed un corrispettivo aggravamento sanzionatorio, rispetto all'ipotesi disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo 639, relativa al deturpamento ed imbrattamento di beni immobili o di mezzi di trasporto pubblici o privati, nella quale si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1.000 euro. Si prevede, inoltre, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa fino a 12.000 euro in caso di recidiva per il deturpamento e imbrattamento di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche;
- Modifiche dell'articolo 600-*octies* del codice penale in materia di accattonaggio. Si apporta una novella al delitto di impiego di minori nell'accattonaggio e organizzazione dell'accattonaggio prevedendo che sia punito l'impiego nell'accattonaggio di minori fino ai sedici anni di età (non più fino ai quattordici anni) ed innalzando la pena per tali condotte da uno a cinque anni di reclusione, in luogo dei tre anni precedentemente previsti come massimo edittale.
- articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente la disciplina delle prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo. Con il predetto articolo 17 è stata prevista la comunicazione, da parte degli esercenti dell'attività di autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per consentire la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo è stata istituita la piattaforma informatica denominata «CaRGOS». Tale previsione mira a perfezionare il sistema di prevenzione antiterrorismo;
- articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e articolo 165 del codice penale. Il citato decreto-legge ha introdotto con l'articolo 9 l'istituto dell'ordine di allontanamento. Nel contesto vigente il DACUR è disposto a carico dei soggetti destinatari dell'ordine di allontanamento che abbiano violato il divieto di stazionamento o di occupazione delle aree interne di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze. Con la modifica in esame si estende l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane anche nei confronti di soggetti

denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio;

- articolo 13 del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82 e articolo 5 della legge 11 gennaio 2018 n. 6. Il Capo II del citato DL 8/1991 prevede speciali misure di protezione, nonché la possibilità di adottare uno speciale programma di protezione, nei confronti di coloro che versano in grave e attuale pericolo per effetto della collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione ovvero ricompresi fra quelli di competenza della procura distrettuale di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. nonché per i delitti di violenza sessuale, pedopornografia, prostituzione minorile. Nello specifico si è intervenuti relativamente ai documenti di copertura e alla creazione di identità fiscali di copertura anche di tipo societario;
- articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. modifica la definizione di "articolo pirotecnico". Con tale modifica, l'ordinamento interno viene adeguato alla nuova definizione unionale di articolo pirotecnico, introdotta nell'anno 2021. Pertanto, viene ora definito «articolo pirotecnico» qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinato a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche auto mantenute;
- articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada al blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo, condotta già prevista nell'art 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66 come mero illecito amministrativo;
- legge 2 dicembre 2016, n.242. Con particolare riguardo al divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze provenienti da coltivazioni lecite, si stabilisce che a tali condotte si applichino le disposizioni penali e sanzionatorie amministrative di cui al Titolo VIII del DPR n. 309/1990. Il predetto Titolo VIII del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, contiene, al Capo I, una serie di disposizioni di natura penale e amministrativa. I principali reati contemplati sono quelli di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 73 e l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74;
- articolo 14 del TU immigrazione (D.lgs. n. 286 del 1998). Si introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri o nei punti di crisi (hotspot), limitando l'applicazione della nuova fattispecie di reato ai soli casi di trattenimento previsti dagli articoli 10-ter e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale. La innovativa previsione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida

viene fissata per un limite temporale “da 15 a 30 giorni” così da porsi in linea di continuità con le altre fattispecie previste dal Codice della strada recanti la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non superiore a un mese. L'intervento incide anche sulla tabella dei punteggi prevista dall'articolo 126-bis dello stesso codice della strada, al duplice scopo di adeguarla alla nuova articolazione delle condotte e di graduare la decurtazione alla nuova valutazione di gravità delle stesse;

- articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. Si modifica tale articolo, relativo alle sanzioni a carico degli operatori e dei venditori di servizi di comunicazione elettronica, prevedendo la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, di cui all'articolo 98-undecies del medesimo codice, cui viene apportata una modifica volta a disciplinare il caso in cui il cliente che attivi un servizio di telefonia mobile sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tale circostanza, l'impresa fornitrice è tenuta ad acquisire copia del titolo di soggiorno ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità. Al medesimo articolo vengono apportate due ulteriori modifiche, volte a prevedere che in caso di furto o smarrimento dei documenti necessari sia consegnata all'esercente o all'impresa fornitrice copia della relativa denuncia e che nel caso in cui si tratti di soggetto condannato per sostituzione di persona sia applicata la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con gli operatori.
- codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia (codice antimafia). In particolare, si interviene in materia di:
  - avviso orale con la modifica dell'articolo 3. In particolare, la modifica riguarda il comma 6-bis, introdotto dall'articolo 5 del d.l.123/2023, convertito con modificazioni dalla legge 159/2023, che ha esteso l'ambito di applicazione soggettivo della misura di prevenzione in esame includendovi i minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Tale previsione viene modificata con l'introduzione di una distinzione, in forza della quale la competenza in questione rimane in capo al tribunale per i minorenni nel caso in cui il destinatario dell'avviso orale e dei divieti richiesti dal questore sia un soggetto minore di diciotto anni, mentre viene attribuita al tribunale in composizione monocratica per i maggiorenni;
  - beni immobili abusivi, considerato che attualmente lo stato di abusività, talora radicalmente insanabile, di alcuni cespiti emerge spesso in un tempo largamente successivo a quello del sequestro, di tale che, nell'intervallo temporale fino alla confisca e alla destinazione, l'Erario sostiene gli oneri conseguenti alla custodia e al mantenimento di un bene per il quale non sussiste alcuna prospettiva di concreto riutilizzo. Quanto alle aziende soggette a misura cautelare, è emersa l'esigenza di rivedere il meccanismo di valutazione dell'attività aziendale, anche in fase giudiziaria, al fine di concentrare l'attenzione su quelle realtà che hanno concrete prospettive di prosecuzione o ripresa e di accelerare la cancellazione di quante non hanno tali possibilità e sono prive di patrimonio utilmente liquidabile. Altri interventi attengono ad evitare possibili ingerenze nella gestione delle aziende da parte di soggetti vicini al destinatario della confisca, e ad evitare che quest'ultimo venga a conoscenza del provvedimento ablatorio prima dell'esecuzione. Infine si interviene per chiarire che i crediti prededucibili aziendali siano soddisfatti mediante prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale. Tale modifica eviterebbe che i creditori chiedano soddisfazione all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in assenza di risorse disponibili nel patrimonio. Le attuali modalità di calcolo e liquidazione dei compensi ai coadiutori hanno evidenziato contrasti interpretativi;

- pertanto, l'intervento è finalizzato ad eliminare tali criticità interpretative, al fine anche di ridurre drasticamente il contenzioso.
- elenco dei soggetti sottoposti a verifiche antimafia. In particolare, l'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attualmente vigente non prevede espressamente tra i soggetti da sottoporre a verifica antimafia le imprese aderenti al «contratto di rete». Per colmare tale lacuna le verifiche antimafia di cui al citato articolo 85 vengono estese a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete.
  - poteri del prefetto in materia di adozione di informazioni antimafia interdittiva. In base alla normativa vigente, l'articolo 67, comma 5, del codice antimafia disciplina il potere del Giudice di escludere le decadenze e i divieti che discendono dall'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del codice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. Un potere analogo non è attualmente attribuito al prefetto. Con l'inserimento nel codice antimafia dell'articolo 94.1 il prefetto, ferma la competenza esclusiva del giudice di cui all'articolo 67 comma 5 del medesimo codice antimafia, ove accerti la sussistenza dei presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere l'applicazione di alcuni divieti e decadenze nei confronti delle imprese individuali ove venga accertato che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia.
- decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186. In particolare, il comma 1 dell'art. 2-*quiquies*, prima della modifica introdotta dal provvedimento in commento, prevedeva che i benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata fossero concessi a condizione che il beneficiario non risultasse coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risultasse in corso un procedimento per l'applicazione o fosse applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 575/1965 ovvero di soggetti nei cui confronti risultasse in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, c. 3-bis, c.p.p. Su tale disposizione era recentemente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 122/2024, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla platea dei beneficiari dei parenti o affini entro il quarto grado dei soggetti sopra indicati. L'articolo 5 del decreto-legge in argomento, tenendo conto della cennata pronuncia della Corte Costituzionale, provvede a sostituire il citato comma 1 dell'articolo 2-*quiquies* al fine di riconoscere i benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata anche al coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado del soggetto destinatario di una misura di prevenzione di cui al codice antimafia ovvero di soggetti sottoposti a un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ove risulti che, al tempo dell'evento, il richiedente avesse definitivamente interrotto rapporti personali e patrimoniali con i predetti;
  - legge 5 febbraio 1992, n. 91. In particolare, l'articolo 10-*bis*, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal D.L. n. 113 del 2018 (art. 14, co. 1, lett. d), prevede la revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per alcuni gravi reati. Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie:
    - ✓ delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o nel massimo a 10 anni (art. 407, comma 2, lett. a), n. 4);
    - ✓ ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata, di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (art. 407, co. 1, lett. a) n. 4, che rinvia all'art. 270, terzo comma, c.p.);

- ✓ partecipazione a banda armata (art. 407, co. 1, lett. a) n. 4, che rinvia all'art. 306, secondo comma, c.p.);
- ✓ assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale (art. 270-ter c.p.). Questa fattispecie è espressamente richiamata dal legislatore in quanto, per l'entità della pena prevista, non rientra nel catalogo di delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a) n. 4) c.p.p.;
- ✓ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo (art. 270-quinquies.2 c.p.). Anche questa fattispecie è espressamente richiamata dal legislatore in quanto, per l'entità della pena prevista, non rientra nel catalogo di delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a) n. 4) c.p.p.

La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Le fattispecie di revoca su declinate sono applicabili solo nel caso in cui la cittadinanza italiana sia stata acquisita per matrimonio (art. 5, L. n. 91/1992), per naturalizzazione (art. 9), ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della medesima legge. Tale ultima ipotesi riguarda i casi di acquisto della cittadinanza dello straniero, nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. Tale revoca è pertanto esclusa per i cittadini italiani *iure sanguinis*.

Prima dell'adozione del provvedimento in commento, l'art. 10-bis della legge n. 91 del 1992 prevedeva che il provvedimento di revoca della cittadinanza potesse essere adottato entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei reati individuati sopra.

L'articolo 9 del provvedimento, modificando l'articolo 10-bis della legge n. 91 del 1992, prevede che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, provvede ad estendere da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca;

- decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. In particolare, l'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, prevede, ai fini della realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (CPR), la possibilità di derogare, fino al 31 dicembre 2025, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La previsione normativa di cui sopra è stata novellata dall'articolo 27, comma 2 del provvedimento in commento proprio al fine di estendere le menzionate ampie facoltà di deroga al quadro ordinamentale vigente – previste dalla disposizione novellata solo per la realizzazione dei CPR – alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei CPR esistenti;
- legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'intervento è volto ad ampliare la casistica dei beni, comprendendo anche i beni confiscati alla criminalità organizzata, per i quali viene data priorità nella determinazione del contributo che viene annualmente attribuito a ciascun ente locale e nell'attività di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici;
- legge 7 marzo 1996, n. 108. L'intervento normativo si innesta sulla legge 7 marzo 1996, n.108, inserendo un nuovo articolo 14-bis. E' noto che l'usura costituisce uno dei canali principali per il reimpiego del denaro illecitamente percepito, procurando alla criminalità organizzata

significativi profitti: il rapporto tra riciclaggio e usura innesca un circolo vizioso, capace di autoalimentarsi attraverso l'erogazione di credito usurario e il conseguente reinvestimento dei proventi in altre attività. Il mutato contesto socio economico rispetto alla fase temporale in cui è stata emanata la legge n. 108 del 1996 fa, peraltro, emergere, in alcune aree del paese, una criminalità organizzata che in un'ottica imprenditoriale predilige la penetrazione del tessuto economico e produttivo con la finalità di rilevare le attività in sofferenza. La vigente legislazione a sostegno delle vittime dell'usura – per le quali è stato introdotto, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura - provvede ad erogare mutui decennali, a tasso zero, tramite il Comitato di solidarietà presieduto dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Detto Fondo ha la precipua finalità di consentire il ristoro in favore degli operatori economici che hanno subito danni e hanno deciso di denunciare e collaborare con le Istituzioni, al fine di garantirne il rientro nell'economia legale. Si rileva, con riferimento all'anno 2024, una riduzione delle istanze di accesso al Fondo da parte di vittime dei reati usurari (del 7% rispetto all'anno 2023). Nel corso del 2024 sono state deliberate, a titolo di mutuo, somme per un totale di € 4.006.534,85, mentre nel corso del 1° trimestre del corrente anno risultano stipulati n.10 contratti di mutuo per complessivi € 2.964.449,75. Tuttavia, a fronte delle importanti risorse erogate nel corso degli anni, si continua a registrare una significativa morosità (84% delle somme erogate) nella restituzione delle somme da parte degli operatori commerciali. L'introduzione dell'articolo 14 bis ha l'obiettivo di assicurare un'azione di assistenza e monitoraggio in favore degli operatori economici riconosciuti vittime di usura che, una volta avuto accesso al Fondo di solidarietà, non riescono a rimborsare le somme ottenute e conseguentemente a reinserirsi nel circuito dell'economia legale, vanificando, così, la finalità di cui alla legge n.108/1996. Le suddette difficoltà di reinserimento segnalate dalle vittime di usura rendono, pertanto, indispensabile l'intervento normativo in esame, al fine di fornire agli operatori economici in difficoltà un qualificato sostegno nel difficile percorso di ripresa, commisurato all'esigenza finanziaria necessaria a riattivare l'attività economica degli stessi.

- Con riferimento alla tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la disposizione introdotta dall'articolo 22 del provvedimento in oggetto mantiene comunque fermo quanto stabilito dalle vigenti norme: si tratta dell'articolo 32 della legge n. 152 del 1975, il quale attribuisce al Ministero dell'interno (salvo rivalsa in caso di responsabilità con dolo) le spese legali quando ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, o i militari in servizio di pubblica sicurezza, optino per un professionista di fiducia (in luogo dell'Avvocatura dello Stato) nei procedimenti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica e dell'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, concernente il rimborso delle spese di patrocinio legale - con aumento fino all'importo massimo di 10.000 euro da corrispondere per ciascuna fase del procedimento - a fronte delle spese relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali, per fatti inerenti al servizio e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità.

Con riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli articoli 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, prevedono attualmente per il personale direttivo e dirigente e non, indagato o imputato o convenuto in giudizi per responsabilità civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, che intenda avvalersi di un libero professionista di fiducia, l'anticipazione a richiesta dell'interessato di una somma complessivamente non superiore all'importo di euro 5.000 per le spese legali.

- Con riferimento a licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di Pubblica sicurezza, L'articolo 28 del decreto-legge in esame autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio. A tal fine, la norma precisa che si tratta degli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del Testo unico della legge sugli ufficiali di pubblica sicurezza (Regio decreto n. 690 del 1907). Si tratta del personale delle Forze di polizia (e cioè, attualmente, carabinieri, agenti della polizia di Stato,

della Guardia di finanza e del Corpo della Polizia penitenziaria). Le armi che gli agenti di pubblica sicurezza sono autorizzati a detenere senza licenza sono quelle indicate dall'articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio decreto n. 773 del 1931) e cioè arma lunga da fuoco, rivoltella e pistola di qualunque misura, bastoni animati con lama di lunghezza inferiore ai 65 centimetri.

La normativa attualmente vigente in materia di porto d'armi senza licenza per gli agenti di pubblica sicurezza è dettata dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione del TULPS (testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Ai sensi di tale articolo il porto d'armi senza licenza, attribuito comunque soltanto ai fini della difesa personale, è consentito al Capo della Polizia, ai Prefetti, ai Viceprefetti, agli Ispettori provinciali amministrativi, agli ufficiali di Pubblica sicurezza, ai pretori e ai magistrati addetti al Pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, relativamente alle citate armi di cui all'articolo 42 del TULPS, agli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, relativamente alle sole armi di cui sono muniti, e cioè quelle in dotazione ufficiale, a termini dei rispettivi regolamenti; agli altri agenti di pubblica sicurezza, ai quali tale qualifica sia riconosciuta dal Ministro dell'interno o dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, o di altre disposizioni speciali, relativamente alle armi di cui sono muniti, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno.

La disposizione in commento consente quindi agli agenti di pubblica sicurezza sopra richiamati di portare senza licenza non solo le armi di dotazione ma anche altre armi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 42 del TULPS.

### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La proposta normativa incide sulle seguenti disposizioni vigenti:

- Con l'articolo 1 vengono apportate alcune modifiche al codice penale, al fine di colmare un vuoto normativo sulla detenzione di documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo, ovvero di gravi delitti contro l'incolumità pubblica. In particolare, con la lettera a) viene inserito nel codice penale il nuovo articolo 270-quinquies.3, rubricato "Detenzione di materiale con finalità di terrorismo", che - a integrazione dell'attuale sistema normativo antiterrorismo - incrimina la condotta di chi si procura o detiene consapevolmente, per finalità di terrorismo, materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l'uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio. Con la lettera b), viene integrato l'articolo 435 dello stesso codice, concernente il delitto di "Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti", al fine di punire chi distribuisce, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, materiale contenente istruzioni per la preparazione e l'utilizzo di materie esplodenti essenziali per la commissione di reati gravemente offensivi, quali la strage, l'incendio, compreso quello boschivo, il disastro ferroviario o l'attentato alla sicurezza dei trasporti.
- Con l'articolo 2 viene modificato l'articolo 17 del decreto legge n. 113/2018, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo, al fine di ampliare le finalità per le quali è possibile inserire - e verificare - le segnalazioni dei noleggi, comprendendovi anche la prevenzione dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, tra cui rientrano, in particolare, la criminalità di tipo mafioso e il traffico di stupefacenti. Viene inoltre previsto che i noleggiatori trasmettano, per il successivo raffronto effettuato dal sistema informativo del Ministero dell'Interno, anche i dati identificativi del veicolo in noleggio, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio. Infine, allo scopo di colmare una lacuna dell'attuale disciplina in materia di noleggio di veicoli, viene introdotta una sanzione (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino

a 206 euro) a carico degli esercenti di tale attività, correlata all'omessa comunicazione di cui al citato articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018.

- La novella introdotta dall'**articolo 3**, comma 1, lett. *a*), al fine di rafforzare la tutela della legalità e dell'ordine pubblico economico, nonché di realizzare una maggiore integrazione con il *corpus* normativo recato dal codice dei contratti pubblici (si pensi, in particolare, all'articolo 65, comma 2, lett. *g*), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che ha annoverato tra gli operatori economici ammessi a partecipare a procedure di affidamento dei contratti pubblici "le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete"), inserisce, tra i soggetti sottoponibili alle verifiche antimafia, anche gli operatori economici legati da "contratti di rete", nonché, ove presente, l'organo comune creato dalle imprese aderenti a detto contratto.
- La novella introdotta dall'articolo 3, comma 1, lett. *b*), al fine di ottemperare ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 19 luglio 2022 – che, pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 92 del codice antimafia, aveva evidenziato talune criticità con riferimento al principio di uguaglianza, rimarcando che il Prefetto non può valutare, come invece può fare il Giudice nei confronti del soggetto sottoposto al giudizio di prevenzione, l'incidenza degli effetti interdittivi della misura antimafia sulle capacità di sostentamento dell'«interessato» e della sua «famiglia» - prevede che le decadenze, le sospensioni e i divieti di cui all'articolo 94, comma 1, del codice antimafia non siano applicati laddove il Prefetto accerti che, per effetto degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia.
- Con l'**articolo 4** si interviene sull'articolo 3 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale, che attribuisce al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore. In particolare, la modifica riguarda il comma *6-bis* dell'art. 3 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), introdotto dall'art. 5 del d.l.123/2023, convertito con modificazioni dalla l. 159/2023, che ha esteso l'ambito di applicazione soggettivo della misura di prevenzione in esame includendovi i minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Tale previsione viene modificata con l'introduzione di una distinzione, in forza della quale la competenza in questione rimane in capo al tribunale per i minorenni nel caso in cui il destinatario dell'avviso orale e dei divieti richiesti dal questore sia un soggetto minore di diciotto anni, mentre viene attribuita al tribunale in composizione monocratica per i maggiorenni;
- Con l'**articolo 5** si interviene in materia di benefici per i superstiti delle vittime di criminalità organizzata, modificando l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, che prevedeva che i benefici previsti per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata fossero concessi a condizione che il beneficiario non risultasse coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risultasse in corso un procedimento per l'applicazione o fosse applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 575/19658 ovvero di soggetti nei cui confronti risultasse in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, c. 3-bis, c.p.p. Su tale disposizione è recentemente intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 122/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla platea dei beneficiari dei parenti o affini entro il quarto grado dei soggetti sopra indicati. La disposizione in commento prevede che l'esclusione non si applichi qualora risulti che il beneficiario al momento dell'evento abbia interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti, ovvero non abbia attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.
- Con l'**articolo 6** vengono apportate modifiche alla normativa in materia di collaboratori e di testimoni di giustizia, di cui, rispettivamente, al decreto legge n. 8 del 1991 e alla legge n. 6 del 2018, al fine di preservare e a rafforzare la funzionalità e la riservatezza delle speciali misure di protezione e di tutela previste per le surriferite categorie soggettive, attuate dal Servizio centrale di protezione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno. La ratio dell'intervento, in particolare, muove dall'intento di elevare ulteriormente il livello di protezione assicurato ai soggetti che collaborano con la giustizia, incidendo su quei profili che possono rappresentare delle criticità per la consistenza e l'efficienza del "sistema di protezione". Oggetto di novella sono, in particolare, gli artt. 13 del D.L. n. 8/1991, e 5, della l. n. 6/2018. L'intervento effettuato all'art. 13 mira a consentire l'utilizzo di documenti e di identità fiscali di copertura, nonché la possibilità di costituire società "fittizie" di vario tipo, da parte del citato Servizio centrale di protezione, su autorizzazione del Capo

della Polizia, quando ciò risulti necessario per compiere particolari atti o per svolgere specifiche attività che richiedono un rafforzato livello di riservatezza. Con lo stesso intervento viene inoltre modificata la disciplina relativa all'utilizzo dei documenti di copertura da parte dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, consentendone l'utilizzazione anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p., nonché nei confronti dei collaboratori condannati in via definitiva e che siano stati ammessi ai benefici penitenziari di cui all'art. 16-nonies dello stesso decreto legge del 1991, tra i quali vi è anche la detenzione domiciliare. La modifica dell'art. 5 è simmetrica a quella dell'art. 13 in tema di identità fiscali di copertura, ed è volta a ricomprendere, tra le speciali misure di tutela che possono essere previste in base alla gravità e attualità del pericolo che incombe sui testimoni di giustizia, sugli altri protetti e sui loro beni, la creazione di siffatte identità, necessarie per le esigenze di funzionalità e di riservatezza del sistema di protezione e di sicurezza delle persone che vi sono ammesse.

- All'**articolo 7, comma 1**, si prevedono le seguenti modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
  - all'articolo 10, comma 2, primo periodo, si estendono i termini per la proposizione del ricorso a garanzia dell'interessato;
  - l'articolo 36 è modificato con la previsione di un nuovo comma dopo il comma 2 e la integrazione del comma 3, primo periodo, al fine di acquisire già nella fase giudiziaria elementi più dettagliati in ordine alla situazione tecnico urbanistica dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale tali da avere un quadro conoscitivo completo degli stessi;
  - l'articolo 38 prevede l'introduzione di un nuovo comma al fine di eliminare le criticità interpretative connesse al calcolo e alla liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia;
  - all'articolo 40 si procede all'introduzione di un nuovo comma, al fine di anticipare alla fase giudiziaria la valutazione circa la demolizione dei beni sottoposti a misura di prevenzione, qualora venga accertata la presenza di abusi non sanabili;
  - l'articolo 41 è modificato al fine di accelerare nella fase giudiziaria la valutazione circa la possibilità di prosecuzione dell'attività delle aziende sottoposte a misura cautelare, disponendone in caso negativo una celere cancellazione;
  - l'articolo 44 è modificato al fine di consentire analoga procedura di cancellazione da parte dell'ANBSC, dopo la confisca di secondo grado;
  - l'articolo 45-bis è modificato al fine di impedire che la gestione delle aziende confiscate possa subire ingerenze da parte dei destinatari delle misure ablatorie;
  - l'articolo 48 è modificato al fine di avviare anche per i beni già confiscati il procedimento di cui all'articolo 40;
  - l'articolo 51-bis è modificato al fine di evitare che il provvedimento di sequestro possa venire iscritto nei pubblici registri prima della sua esecuzione, determinando la "disclosure" della misura cautelare, stabilendo invece che l'iscrizione avvenga entro il giorno successivo all'esecuzione del provvedimento da iscrivere;
  - l'articolo 54 è modificato al fine di prevedere che i crediti prededucibili aziendali siano soddisfatti solo mediante prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale;
- L'**articolo 7, comma 2**, modifica la lettera c) del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 al fine di includere i beni immobili confiscati e trasferiti agli enti locali tra le strutture per le quali viene determinato e attribuito ai suddetti enti il contributo per l'attività di messa in sicurezza ed efficientamento degli edifici.
- Con l'**articolo 8** viene modificato l'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. modifica la definizione di "articolo pirotecnico". Con tale modifica, l'ordinamento interno viene adeguato alla nuova definizione unionale di articolo pirotecnico, introdotta nell'anno 2021. Pertanto, viene ora definito «articolo pirotecnico» qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinato a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche auto mantenute.

- L'**articolo 9** del provvedimento, modificando l'articolo 10-*bis*, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 interviene sulla disciplina di revoca della cittadinanza italiana prevista in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.
- Con l'**articolo 10** vengono apportate modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui. Nel Codice penale, viene innestato il nuovo art. 634-*bis*, rubricato "Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui", volto a punire le condotte di quei soggetti che, mediante violenza o minaccia, occupano o detengono senza titolo un immobile o pertinenza, destinato a domicilio altrui, ovvero impediscono il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. Sono punite, altresì, le condotte di chi si appropria di un immobile o sue pertinenze, destinato a domicilio altrui, con artifici o raggiri, o cede ad altri l'immobile occupato, nonché colui che si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione abusiva. Nel codice di procedura penale, al fine di riconnettere alla nuova fattispecie delittuosa una specifica e apposita azione di tutela, viene introdotta, con l'art. 321-*bis*, una procedura volta alla reintegrazione nel possesso dell'immobile "oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-*bis* del codice penale".
- Con l'**articolo 11**, vengono apportate modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, al fine di reprimere in maniera più incisiva i fenomeni dei delitti commessi nelle infrastrutture e sui mezzi di trasporto pubblico, nonché delle truffe nei confronti degli anziani. In particolare, viene introdotta nell'articolo 61 del codice penale la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti a trasporto passeggeri. Su altro fronte, si interviene sull'articolo 640 del codice penale, avente a oggetto il delitto di truffa, per inserire una nuova e autonoma ipotesi di truffa aggravata, che si configura quando il fatto è commesso profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Sul piano procedurale, la nuova fattispecie di truffa aggravata viene inclusa nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, mediante l'inserzione della lettera f.1) nell'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale.
- Con l'**articolo 12** si modifica l'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni, al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia. Contempla la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e della multa fino a 15.000 euro.
- Con l'**articolo 13**, viene modificato l'art. 10 del decreto legge n. 14 del 2017, in materia di sicurezza delle città, al fine di estendere il divieto di accesso ai centri urbani (cd. "Dacur" o "Daspo urbano") a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nonché di consentire l'utilizzo dell'istituto dell'arresto "in flagranza differita" nelle ipotesi di commissione del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale o a un sanitario, in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Viene inoltre novellato l'art. 165 del Codice penale, al fine di prevedere che, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, la concessione della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere ai luoghi in argomento (cd. "Dacur giudiziario").
- Con l'**articolo 14** si interviene sull'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada al blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo, condotta già prevista nell'art 1-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66 come mero illecito amministrativo.
- Con l'**articolo 16** viene modificato l'art. 600-*octies* del codice penale, apportando modifiche al delitto di impiego di minori nell'accattonaggio, organizzazione dell'accattonaggio. In particolare viene previsto che sia punito l'impiego nell'accattonaggio di minori fino ai sedici anni di età (non più fino

ai quattordici anni) ed innalzando la pena per tali condotte da uno a cinque anni di reclusione, in luogo dei tre anni attualmente previsti come massimo edittale.

- Con l'**articolo 18** sono introdotte modificazioni agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, prevedendo che la disciplina recata dalla stessa legge non si applichi ai prodotti costituiti da infiorescenze di canapa o contenenti tali infiorescenze, qualunque sia lo stato o il tipo di lavorazione e la forma del prodotto stesso. Inoltre, la liceità delle coltivazioni di canapa per florovivaismo è circoscritta al florovivaismo professionale. La norma introduce, inoltre, un espresso divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze provenienti da coltivazioni lecite, stabilendo che a tali condotte si applichino le disposizioni penali e sanzionatorie amministrative di cui al Titolo VIII del DPR n. 309/1990.
- Con l'**articolo 19** vengono apportate alcune modifiche agli artt. 336, 337 e 339 del codice penale, in materia di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, al fine di rafforzare la tutela dell'attività espletata dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, e garantire, di conseguenza, un più efficace dispiegamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Altra finalità perseguita dalla norma è quella di puntellare, tramite un inasprimento della risposta sanzionatoria, la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, talvolta condizionata e finanche ostruita da comportamenti violentemente o minacciosamente oppositivi. Le modifiche, in particolare, prevedono aumenti di pena fino alla metà se la violenza, la minaccia o la resistenza sono commesse nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, ovvero se sono perpetrate al fine di impedire la realizzazione delle infrastrutture sopra indicate.
- Con l'**articolo 20** viene novellato l'art. 583-quater del codice penale, al fine di potenziare gli strumenti di tutela dei pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare, viene esteso l'ambito di applicazione della disposizione, che – nella versione vigente – è circoscritto alle sole lesioni personali gravi o gravissime cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, ricomprendendovi tutte le condotte di lesioni cagionate in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria “nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni”, e introducendo una specifica sanzione anche per le lesioni lievi o lievissime compiute in danno di un operatore della sicurezza (agente o ufficiale di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza), in analogia a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 583-quater per gli esercenti una professione sanitaria (così garantendo l'omogeneità di trattamento rispetto agli stessi).
- Con l'**articolo 22** vengono introdotte misure concernenti la tutela legale del personale di polizia, con riguardo al beneficio economico, riconosciuto a decorrere dal 2025, a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto. La disposizione in esame mantiene comunque fermo quanto stabilito dall'art. 32 della legge n. 152 del 1975, il quale attribuisce al Ministero dell'interno (salvo rivalsa in caso di responsabilità con dolo) le spese legali quando ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, o i militari in servizio di pubblica sicurezza, optino per un professionista di fiducia (in luogo dell'Avvocatura dello Stato) nei procedimenti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, nonché quanto previsto dall'art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 (convertito dalla legge n. 135 del 1997) concernente il rimborso delle spese di patrocinio legale a fronte delle spese relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali, per fatti inerenti al servizio e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità.
- Con l'**articolo 24** introduce una mirata modifica al codice penale, al fine di tutelare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Viene modificato, in particolare, l'art. 639, concernente il reato di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui”, con la previsione di una circostanza aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene. Nei casi di recidiva, è previsto un ulteriore aggravio sanzionatorio.
- Con l'**articolo 25** vengono apportate modifiche all'art. 192 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia

stradale, al fine di aumentare i livelli di sicurezza stradale. L'articolo in esame reca un inasprimento sanzionatorio, anche di natura accessoria (con la sospensione della patente di guida che nelle ipotesi più gravi può arrivare fino ad 1 anno), delle previsioni del predetto art. 192, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dallo stesso personale di polizia a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

- Con l'**articolo 27** interviene sul d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione-TUI) e sul decreto-legge n. 13 del 2017 in materia di protezione internazionale e di contrasto dell'immigrazione irregolare, al fine di rafforzare la sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificare le procedure per la loro realizzazione. Vengono modificati, in particolare, gli artt. 14 del Testo Unico Immigrazione e 19 del D.L. n. 13/2017.

Con la prima modifica, viene introdotto, con il nuovo comma 7.1 dell'art. 14 TUI, un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente, ovvero di rivolta, da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) o nei punti di crisi (hotspot).

Con la seconda modifica, viene estesa la disciplina del comma 3-bis dell'articolo 19 del D.L. n. 13/2017 - che semplifica le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare in via provvisoria ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea - alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.

- Con l'**articolo 28** viene previsto, che gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (R.D. n. 690/1907), possono portare senza licenza, quando non sono in servizio, le armi previste dall'articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-TULPS, di cui al R.D. n. 773 del 1931. La finalità dell'articolo in esame è di consentire l'impiego di un'arma diversa da quella d'ordinanza a soggetti qualificati che, senza licenza, comunque possono detenerla, in considerazione degli obblighi di legge cui sono chiamati dal particolare status rivestito, anche quando sono liberi dal servizio.
- Con l'**articolo 32** si modifica l'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 prevedendo la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede S.I.M non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti, di cui all'articolo 98-undetricies, in secondo luogo, apporta novelle all'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche. La nuova disposizione, modificando anzitutto il comma 1 dell'articolo 98-undetricies, disciplina il caso in cui il cliente che attivi un servizio di telefonia mobile sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tale circostanza, l'impresa fornitrice è tenuta ad acquisire copia del titolo di soggiorno ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità (comma 2, lett. a)).
- L'**articolo 33** incide sulle seguenti disposizioni vigenti: è previsto l'inserimento di un nuovo articolo 14-bis nell'ambito della legge n. 108/1996, che istituisce la figura di un esperto a supporto delle vittime di usura, con funzioni di consulenza e di assistenza, sia in occasione della presentazione dei piani di investimento che nella successiva fase di utilizzo della somma concessa alle stesse a titolo di mutuo, ai sensi del precedente articolo 14. L'intervento normativo in esame risponde all'esigenza di fornire un sostegno agli operatori economici vittime di usura, al fine di affiancarli nel percorso di ripresa e di riattivazione dell'attività economica, agevolando, al contempo, la restituzione del mutuo concesso nei tempi dovuti. La disposizione in argomento parallelamente persegue la finalità di rendere più efficace ed efficiente gli obiettivi di solidarietà previsti dalla legislazione di settore con effetti complessivi che si sostanziano in un positivo incremento del tasso di crescita economica della platea degli operatori che denunciano i reati usurari nonché in una maggiore tutela delle risorse del Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché degli orfani per crimini domestici.

#### 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Le disposizioni sono coerenti con le previsioni e i principi costituzionali.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali**

alla potestà Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni del presente decreto-legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia riservata legislativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione**

L'iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in quanto non si prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Non risultano elementi a riguardo.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status**

Al momento risulta pendente in Parlamento l'AS 1236, di iniziativa governativa, che contiene disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Il provvedimento, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023, è stato approvato dall'Assemblea della Camera dei Deputati in data 18 settembre 2024 e trasmesso al Senato della Repubblica ove le Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) ne hanno concluso l'esame in data 26 marzo 2025.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

L'articolo 3, comma 1, lett. b) del presente decreto fornisce risposta ai moniti a più riprese formulati dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 180 del 2022.

L'articolo 5 recepisce gli orientamenti espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2024.

L'articolo 33 recepisce le osservazioni contenute nella delibera 24 maggio 2018 n. 9/2018/G della Corte dei Conti.

**PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

L'intervento è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non si rinvencono procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**  
Non si hanno indicazioni al riguardo.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**  
Non sono presenti nuove definizioni normative introdotte nel testo normativo.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte *sub* 3) della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

In particolare:

- Si è intervenuti introducendo l'articolo 270-quinquies.3 e modificando l'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica;
- Si è intervenuti sull'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente la disciplina delle prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo, ampliando le finalità per le quali è possibile inserire le segnalazioni dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo nella piattaforma informatica denominata "CaRGOS";
- Si è intervenuti sull'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituendo le parole «consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese» con «consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete»;
- Si è intervenuti aggiungendo un ulteriore articolo all'articolo 94 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- Si è intervenuti modificando l'articolo 3 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale per correggere un'imprecisa previsione contenuta nel c.d. "decreto Caivano indicando la competenza del Tribunale in composizione monocratica se la misura riguarda un maggiorenne e al Tribunale per i minorenni se la misura si riferisce a un minore ultraquattordicenne;
- Si è intervenuti sull'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, sostituendo il comma 1 al fine di riconoscere i benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata anche al coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado del soggetto destinatario di una misura di prevenzione di cui al codice antimafia ovvero di soggetti sottoposti a un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ove risulti che, al tempo dell'evento, il richiedente avesse interrotto definitivamente con i predetti i rapporti personali e patrimoniali;
- Si è intervenuti modificando l'articolo 13 del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82 e l'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018 n. 6 in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia al fine di preservare e a rafforzare la funzionalità e la riservatezza delle speciali misure di protezione e di tutela previste dal decreto legge n. 8/1991 e dalla legge 6/2018, rispettivamente, per i collaboratori e per i testimoni di giustizia ed attuate dal Servizio Centrale di Protezione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;
- Si è intervenuti sull'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione) estendendo a 30 giorni il termine per proporre ricorso avverso il provvedimento, in luogo dei 10 giorni previsti dalla disciplina vigente;

- Si è intervenuti sull'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione) introducendo il comma 2-bis che dispone che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati ne illustri nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali. È prevista, inoltre, una rapida interlocuzione (entro 45 giorni) con gli uffici comunali competenti al fine di comunicare l'esistenza di eventuali abusi e la natura degli stessi. Sono previste disposizioni per i casi di particolare complessità o nei quali si renda necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni o di enti terzi. Ulteriore intervento riguarda l'inserendo dopo il primo periodo del comma 3, di altro periodo, che prevede che la specifica attività di esecuzione delle verifiche tecnico-urbanistiche e di interlocuzione dell'amministratore giudiziario con gli uffici comunali competenti, debba proseguire sino al suo perfezionamento anche dopo il deposito della relativa relazione.
- Si è intervenuti sull'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione), introducendo il comma 1-bis, il quale stabilisce che se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, (introdotto dalla lettera a) del presente articolo) viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento; si stabilisce, inoltre, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina dettata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06/06/2001, n. 380) in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
- Si è intervenuti all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione), introducendo il comma 1-novies, che prevede la verifica da parte del Tribunale, con cadenza almeno annuale, del perdurare delle di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa, sulla base delle quali il Giudice delegato ha approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa ai sensi del comma 1-sexies e il comma 5-bis con cui si integra quanto già disposto dal comma 5 del medesimo articolo 48, relativamente alla messa in liquidazione dell'impresa da parte del Tribunale in caso di mancanza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività e si prevede che se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa e se l'impresa è priva di patrimonio utilmente liquidabile, il Tribunale lo comunica all'ufficio del registro delle imprese, che ne dispone la cancellazione entro 60 giorni.
- Si è intervenuti sull'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione), introducendo il comma 2-ter, disponendo che l'Agenzia provveda alle comunicazioni di cui al nuovo comma 5-bis dell'articolo 41 anche a seguito del decreto di confisca emanato dalla Corte d'Appello, previo nulla osta del Giudice delegato.
- Si è intervenuti sull'articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione), inserendo il comma 1-bis, che prevede che, dopo il provvedimento definitivo di confisca, non possano prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca, o coloro che sono stati condannati, anche in primo grado, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso). I contratti sono risolti ex lege.
- Si è intervenuti sull'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione), inserendo il comma 15-quater.1., che prevede che, qualora nel procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuova incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, per avviare il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis, con cui il giudice dispone la demolizione del bene.
- Si è intervenuti sull'articolo 51-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione), modificando il comma 1 relativo all'iscrizione dei provvedimenti giudiziari nel registro delle imprese e sostituendo le parole «al deposito in cancelleria» con le parole «all'esecuzione del provvedimento», nonché aggiungendo il comma 1-bis il quale prevede che il Tribunale e l'ANBSC richiedano l'iscrizione gratuita presso il registro delle imprese delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate derivanti dalla loro amministrazione.

- Si è intervenuti sull'articolo 54, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione), inserendo dopo la parola «disponibili» le seguenti «nel patrimonio aziendale».
  - Si è intervenuti sull'articolo 1, comma 53, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n.160, aggiungendo in fine il seguente inciso «ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».
  - Si è intervenuti modificando l'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici per adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria che, con la rettifica della direttiva 2013/29/UE, ha coniato una nuova definizione di articolo pirotecnico;
  - Si è intervenuti sull'articolo 10-*bis*, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza, apportando modificazioni al primo e al secondo periodo per prevedere che non si possa procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra ed estendere da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca;
  - Si è intervenuti introducendo l'articolo 634-bis del codice penale che contempla la fattispecie di occupazione arbitraria di immobile destinato al domicilio altrui e l'articolo 321-bis del codice di procedura penale, che disciplina le procedure di reintegrazione nel possesso dell'immobile destinato a domicilio altrui;
  - Si è intervenuti modificando l'articolo 61 del codice penale in tema di circostanze aggravanti comuni, introducendo la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti a trasporto passeggeri.
  - Si è intervenuti modificando l'articolo 640 del Codice penale in materia di truffa per inserire una nuova e autonoma ipotesi di truffa aggravata, che si configura quando il fatto è commesso profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
  - Si è intervenuti modificando l'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza nel caso di truffa aggravata in danno dei soggetti di cui al punto precedente;
  - Si è intervenuti modificando l'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni con l'introduzione di una fattispecie aggravata del reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635, terzo comma, cp.) laddove il medesimo reato sia commesso con violenza alla persona o con minaccia.
  - Si è intervenuti con l'introduzione di un nuovo periodo al comma 2, dell'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di misura di prevenzione DACUR, e di un ulteriore comma nell'articolo 165 del codice penale, in materia di concessione della sospensione condizionale della pena prevedendo un'ulteriore ipotesi di "divieto di accesso" nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge, ai sensi del quale, il questore può disporre il divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico anche a soggetti denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio.
- È stata, inoltre, prevista con la modifica del comma 6 quater dello stesso articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017 la possibilità di procedere all'arresto in flagranza differita per il delitto di lesioni a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza commesso nel corso di qualunque manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- Si è intervenuti modificando l'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada, prevedendo che il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo sia punito a titolo di illecito penale in luogo dell'illecito amministrativo, precedentemente previsto.
  - Si è intervenuti, modificando l'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio e la sua rubrica, così da punire l'impiego di minori sino a sedici anni (età sino a cui vige l'obbligo

- scolastico), anziché sino a quattordici anni, e innalzando la pena per tale condotta con limite edittale da uno a cinque anni. E' stata, altresì, introdotta la condotta di induzione all'accattonaggio, che si aggiunge a quelle già previste di avvalersi, permettere, organizzare o favorire l'accattonaggio, punita con la reclusione da due a sei anni. Inoltre, se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile, è prevista un'aggravante ad effetto speciale;
- Si è intervenuti modificando gli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, prevedendo che la disciplina recata dalla stessa legge non si applichi ai prodotti costituiti da infiorescenze di canapa o contenenti tali infiorescenze, qualunque sia lo stato o il tipo di lavorazione e la forma del prodotto stesso. Inoltre, la liceità delle coltivazioni di canapa per florovivaismo è circoscritta al florovivaismo professionale. La norma introduce, inoltre, un espresso divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze provenienti da coltivazioni lecite, stabilendo che a tali condotte si applichino le disposizioni penali e sanzionatorie amministrative di cui al Titolo VIII del DPR n. 309/1990;
  - Si è intervenuti sugli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale, prevedendo l'inasprimento di un terzo della pena per le ipotesi in cui la violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano poste in essere nei confronti di un ufficiale o di un agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. La disposizione, inoltre, introduce una specifica circostanza aggravante dei reati di cui sopra, inasprendo il trattamento sanzionatorio di atti violenti, rivolti contro lavoratori dei cantieri e operatori delle Forze dell'ordine e finalizzati a impedire la realizzazione di un'infrastruttura destinata all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
  - Si è intervenuti modificando l'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, estendendo il perimetro applicativo della fattispecie a tutte le lesioni occorse in servizio;
  - Si è intervenuti in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconoscendo il beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto. Il beneficio è riconosciuto a decorrere dal 2025. Tale beneficio non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento. È fatta salva la rivalsa delle somme corrisposte in caso di accertamento della responsabilità con dolo del beneficiario.
  - Si è intervenuti modificando l'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche con l'introduzione di una fattispecie aggravata per chi imbratta o deturpa tali beni, qualora il fatto sia commesso con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'Istituzione cui il bene appartiene;
  - Si è intervenuti modificando l'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così da inasprire le sanzioni del Codice della strada nei casi di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale, come ad esempio l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato, il rifiuto di esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo;
  - Si è intervenuti modificando gli artt. 14 del Testo Unico Immigrazione e 19 del D.L. n. 13/2017. Con la prima modifica, viene introdotto, con il nuovo comma 7.1 dell'art. 14 TUI, un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente, ovvero di rivolta, da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) o nei punti di crisi (hotspot).
- Con la seconda modifica, viene estesa la disciplina del comma 3-bis dell'articolo 19 del D.L. n. 13/2017 - che semplifica le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare in via provvisoria ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea - alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti;
- Si è intervenuti sulla previsione dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, estendendo la possibilità che gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge, quando non sono in servizio possano portare

senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-TULPS, di cui al R.D. n. 773 del 1931;

- Si è intervenuti modificando l'articolo 30 e l'articolo 98 - undetricies del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni. In particolare, viene stabilito che, nel caso in cui il cliente sia un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve essere acquisita - dall'impresa di telefonia mobile - la copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso lo straniero, ovvero, in alternativa, la copia del passaporto valido detenuto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità.
- Si è intervenuti sulla legge n.108/1996 con l'introduzione dell'articolo 14 *bis* in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura attraverso l'affiancamento di un esperto con funzioni di consulenza e assistenza.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'iniziativa normativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Il provvedimento non ha effetti retroattivi né determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

È stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento prevede l'emanazione di successivi provvedimenti attuativi, elencati di seguito.

- L'articolo 7, comma 1, lett. c), prevede l'emanazione di un regolamento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il ricorso allo strumento regolamentare si rende necessario alla luce della specificità e della tecnicità delle disposizioni di dettaglio, attuative della norma primaria, da emanare. Non sono previsti termini per l'adozione.

- L'articolo 28, comma 2, prevede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per apportare all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modifiche necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni dell'introducendo articolo.

Il ricorso allo strumento regolamentare si rende necessario in ragione della necessità di emanare un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

I termini indicati appaiono congrui alla luce dell'*iter* individuato dall'articolo in questione.

- L'articolo 33, comma 16, prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in argomento, al fine di stabilire i requisiti per l'iscrizione all'Albo degli esperti, il limite degli incarichi che essi possono svolgere, le modalità di nomina con i relativi criteri di trasparenza e di tenuta e gestione del medesimo Albo nonché il compenso base degli stessi.

Il ricorso allo strumento del regolamento è giustificato dalla specificità e dalla tecnicità delle disposizioni di dettaglio, attuative della norma primaria, da emanare.  
I termini indicati per l'adozione dello stesso appaiono congrui alla luce della natura delle disposizioni da emanare e dell'*iter* individuato dall'articolo in argomento.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Il provvedimento non ha richiesto l'utilizzazione di dati e riferimenti statistici raccolti ed elaborati dall'ISTAT in quanto sono stati utilizzati dati a disposizione dell'Amministrazione.

\*\*\*

**Disposizioni in materia di giustizia:** **Articoli 12** (Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni), **14** (Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada), **15** (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni), **16** (Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggi), **26** (Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari), **27** (Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione), **34** (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati), **35** (Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti), **36** (Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante), **37** (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto-legge in esame, che consta di **39 articoli**, coerente con il programma e con l'azione di governo, in quanto in linea con precedenti interventi in materia, è dettato dalla necessità ed urgenza, alla luce delle criticità emerse in occasione di recenti fatti di cronaca, di intervenire ai fini della prevenzione e del contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia nonché di sicurezza urbana e di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, di organismi relativi al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, di vittime dell'usura, di Ordinamento penitenziario.

**Con particolare riferimento alle specifiche disposizioni di competenza di questa Amministrazione:**

- vengono inasprite le sanzioni previste per il **danneggiamento di beni mobili o immobili** in occasione di manifestazioni o finalizzato a ledere l'onore, il prestigio o il decoro delle istituzioni cui i beni appartengono, per il **c.d. "blocco stradale"** e per l'impiego di minori nell'**accattonaggio**;
- viene modificata la disciplina del **differimento dell'esecuzione della pena per donne incinte** o con prole fino tre anni, con simmetrica modifica in tema di misure precautelari, cautelari e del relativo aggravamento;
- vengono introdotti i reati di **rivolta all'interno di un istituto penitenziario** e di **rivolta all'interno delle strutture di trattenimento per i migranti** (con inserimento degli stessi tra le fattispecie di reato ostantive alla concessione dei benefici penitenziari, di cui all'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354);
- viene prevista la riforma dell'**organizzazione del lavoro** dei soggetti sottoposti a **trattamento penitenziario** mediante incentivo della collaborazione tra l'amministrazione ed il settore privato.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il presente intervento legislativo, con specifico riferimento alle norme di competenza di questa Amministrazione, come rappresentato *sub* 1) e 3), introduce, mediante la tecnica della novella, disposizioni, di carattere ordinamentale e precettivo, con riferimento alla disciplina, attualmente vigente, di seguito indicata:

- Articoli 146, 147, 415, 600-*octies*, 635, comma 3, del codice penale, in materia di esecuzione della pena e delle misure cautelari, di pubblica istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, di impiego di minori nell'accattonaggio e di organizzazione dell'accattonaggio, nonché di danneggiamento in occasione di manifestazioni;

- Articoli 275, comma 4, 276, 284, comma 1, 285-bis, comma 1, 293, 386, commi 4 e 5, 558, comma 4-*bis*, 678, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, in materia di criteri di scelta delle misure cautelari, di provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose poste in essere da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri, di arresti domiciliari, di custodia, disposta dal giudice, presso un istituto a custodia attenuata per donne incinte o madri di prole di età inferiore ai sei anni, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano, di adempimenti dell'ufficiale o agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare, di doveri e adempimenti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo, di differimento dell'esecuzione della pena disposto dal magistrato di sorveglianza;

- Articolo 1-*bis*, comma 1, decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (*Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione*), in riferimento al delitto di impedimento della libera circolazione su strada ordinaria (c.d. blocco stradale);

- Articolo 4-*bis*, comma 1-*ter*, 20, comma 8, e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*) in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati, di lavoro penitenziario e, in particolare, di lavoro all'esterno;

- Articoli 2, comma 1, e 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193 (*Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*), con riferimento alle misure per favorire il lavoro penitenziario;

- Articolo 47, comma 4, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*), con particolare riferimento alla materia dell'apprendistato professionalizzante.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), con riferimento all'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario;

## 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Con riferimento alle norme di competenza di questa Amministrazione, le specifiche linee di intervento, introdotte con il decreto-legge in esame, sono, nel dettaglio, le seguenti:

L'articolo 12 interviene sull'articolo 635 del codice penale con riferimento alle fattispecie di danneggiamento in occasione di manifestazioni, al fine di perseguire con maggior rigore particolari condotte violente.

In particolare, la disposizione in esame ne modifica il terzo comma, introducendo un aggravamento della pena fino a un terzo per il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico per l'ipotesi in cui il reato sia commesso con violenza alla persona o con minaccia.

Si configurano, dunque, per effetto dell'intervento normativo, due diverse fattispecie di danneggiamento in occasione di manifestazioni il luogo pubblico o aperto al pubblico: l'una, "semplice", punita con la reclusione

da uno a cinque anni; l'altra, con violenza alla persona o minaccia, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro.

L'articolo 14 introduce **modifiche** al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (*Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione*), elevando a delitto il c.d. "blocco stradale" (attualmente illecito amministrativo), con la previsione della pena della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

In particolare, viene **modificato** il comma 1, dell'articolo 1-*bis*, che sanziona amministrativamente colui che impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. In relazione all'impatto sociale della condotta di cui all'illecito amministrativo in esame, lo stesso **viene elevato a delitto** ed esteso, nell'applicazione, anche ai casi di blocco di strada ferrata. Inoltre, viene inserita un'aggravante speciale ad effetto speciale per l'ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite, graduando il trattamento sanzionatorio (da sei mesi a due anni di reclusione) in rapporto a quello previsto per l'ipotesi base che invece è punita con pena alternativa della reclusione fino a un mese o della multa fino a 300 euro.

L'articolo 15 **modifica** gli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di differimento dell'esecuzione della pena. In particolare, si prevede che il rinvio della pena per le donne incinte e madri di prole fino a un anno viene reso **facoltativo** (attualmente è previsto come obbligatorio, salva la possibilità di disporre, in alternativa al differimento, la detenzione domiciliare ai sensi del comma 1-*ter*, dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354). Tale ipotesi viene, pertanto, **allineata** a quella della madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, per la quale è già prevista la facoltatività del rinvio. Tuttavia, tra le due fattispecie viene comunque conservata una rilevante differenza: ove, infatti, l'esecuzione della pena non possa essere in concreto differita dall'autorità giudiziaria competente, qualora dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti, per l'ipotesi della madre con figlio tra uno e tre anni viene disposto che l'esecuzione "possa" avvenire, in alternativa rispetto all'istituto penitenziario ordinario (come attualmente previsto), anche presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Invece, nell'ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un anno, ove l'esecuzione della pena non possa essere differita per le eccezionali ragioni sopra richiamate, l'esecuzione "debba" sempre e comunque avvenire presso gli istituti a custodia attenuata, restando quindi fermo il divieto di esecuzione della pena negli istituti penitenziari.

Inoltre, le successive disposizioni sono volte a coordinare la disciplina dettata dagli articoli 146 e 147 del Codice penale come modificati dall'intervento in esame, con la disciplina in materia di misure cautelari. Un primo intervento è **finalizzato al necessario allineamento** della disciplina dettata dall'articolo 285-*bis* c.p.p. (*Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri*), prevedendosi, mediante **modifica** del comma 1, per la medesima *ratio*, l'obbligatorietà (e non solo la facoltatività) dell'esecuzione della misura custodiale presso un istituto di custodia attenuata relativamente alle madri incinte o di prole inferiore a un anno. Conseguenzialmente viene inserito, dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale, l'articolo 276-*bis* c.p.p. (*Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri*) ove si prevede che, in caso di violazione della misura cautelare in corso di esecuzione presso l'istituto a custodia attenuata da parte di detenute madri, il giudice disponga nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e che in tal caso, la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.

Le ulteriori disposizioni intervengono sugli articoli 293, 386 e 558 del codice di procedura penale al fine di armonizzare le disposizioni in materia di arresto e fermo e adempimenti esecutivi della polizia giudiziaria nonché in materia di giudizio direttissimo alla nuova disciplina dettata in materia di misure cautelari nei confronti delle detenute madri, con disposizioni che, anche in questo caso, distinguono la posizione della donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno rispetto a quella della madre di prole di età superiore ad un anno e inferiore a tre anni, secondo la nuova impostazione degli articoli 146 e 147 del codice penale, come riformulati dal comma 1.

In particolare, all'articolo 293 c.p.p., dopo il comma 1-*ter*, **vengono introdotti i nuovi commi 1-*quater* e 1-*quinquies***. Con riferimento al primo, si prevede che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il

quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, (in materia di adempimenti esecutivi dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare) deve darne atto nel verbale delle operazioni compiute, di cui al comma 1-ter del medesimo articolo. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena. Invece, il nuovo comma 1-quinquies prevede che nei casi di cui al comma 1-quater, il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con le modalità di cui all'articolo 285-bis, (custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri) anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

Con riferimento all'articolo 386 c.p.p. relativo ai doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, viene introdotta un'**integrazione** al comma 4, prevedendosi che se l'arrestato o fermato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri mentre se l'arrestato o fermato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero può disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.

Infine, viene **integrato** il comma 4-bis dell'articolo 558 c.p.p., in materia di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo, prevedendosi che se l'arrestato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilità di uno dei luoghi indicati nel comma 1, dell'articolo 284, ai fini dell'esecuzione degli arresti domiciliari, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando invece l'arrestato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero può disporre che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Un ulteriore intervento riguarda la **modifica** dell'articolo 678 del codice di procedura penale (in materia di procedimento di sorveglianza), che al comma 1-bis, nel testo vigente, prevede che il magistrato e il tribunale di sorveglianza procedano a norma dell'articolo 667 comma 4, ovvero con procedimento semplificato e senza formalità, in specifiche materie tra le quali vengono richiamate le ipotesi di differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale. La modifica è volta ad adeguare e coordinare tale disciplina alla novellazione dello stesso articolo 146 c.p., operata dall'intervento normativo in esame.

**L'articolo 16** reca **modifiche** al delitto previsto dall'articolo 600-octies del Codice penale (*impiego di minori nell'accattonaggio, organizzazione dell'accattonaggio*) al fine di ampliare le condotte sanzionate e rafforzare le relative previsioni edittali.

In particolare, si prevede che sia punito l'impiego di minori sino a sedici anni (età sino a cui vige l'obbligo scolastico), anziché sino a quattordici anni, e sia innalzata la pena per tale condotta e viene **introdotta** la condotta di **induzione all'accattonaggio**, che si aggiunge a quelle già previste di avvalersi, permettere, organizzare o favorire l'accattonaggio. Inoltre, se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile, è prevista un'aggravante ad effetto speciale.

Infine, viene **modificata la rubrica** dell'articolo, a seguito dell'introduzione della nuova condotta di induzione all'accattonaggio.

**L'articolo 26**, al fine di incrementare la sicurezza degli istituti penitenziari, prevede un duplice intervento, che **introduce un'aggravante speciale** a effetto comune per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi (con l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 415 del codice penale), ove la condotta sia consumata all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute e il **nuovo reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario**, inserito all'articolo 415-bis del codice penale. La nuova figura delittuosa punisce le condotte di partecipazione e di promozione, organizzazione o direzione a una rivolta consumata all'interno di un istituto penitenziario da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti. La disposizione definisce il nucleo di rilevanza penale delle condotte di resistenza, anche passiva, all'esecuzione di ordini impartiti rispetto al rilievo disciplinare ascritto alle medesime condotte dagli articoli 41, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e*

*limitative della libertà*) e 77, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*). Gli ordini che vengono in rilievo ai fini del delitto di rivolta sono solo quelli impartiti "per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica".

La descrizione delle modalità della condotta tipizza azioni già previste dall'articolo 41 della citata legge n. 354 del 1975, a giustificazione dell'impiego della forza fisica e dell'uso dei mezzi di coercizione da parte del personale degli istituti penitenziari. Sono, inoltre, articolate circostanze aggravanti per il caso dell'uso di armi, di eventi di lesione o morte quale conseguenza della rivolta e nei casi in cui tali eventi coinvolgano più persone, per i quali si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, anche se si prevede che la pena non può essere superiore ad anni venti di reclusione.

L'articolo 27 introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri o nei punti di crisi (*hotspot*), limitando l'applicazione della nuova fattispecie di reato ai soli casi di trattenimento previsti dagli articoli 10-ter e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Più nel dettaglio il comma 1, novella l'articolo 14 del TU immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), con l'introduzione del nuovo comma 7.1 che stabilisce le pene nei confronti di chiunque - durante il trattenimento presso uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui al medesimo articolo 14 o presso i punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del citato testo unico immigrazione - mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica da pubblici ufficiali o incaricati da pubblico servizio, posti in essere da tre o più persone riunite, partecipa oppure promuove, organizza, dirige una rivolta. La disposizione specifica, inoltre, quali sono le condotte di resistenza passiva: si tratta delle condotte che impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza, con riferimento al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 26 quanto alla natura degli ordini impartiti, rilevanti ai fini della sussistenza del delitto di rivolta, la norma prevede un'ulteriore precisazione ovvero che deve trattarsi di ordini impartiti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

L'articolo 34 introduce **modifiche** alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla materia della concessione dei benefici ai detenuti e agli internati.

In particolare, la norma in esame è volta ad **estendere** il catalogo dei reati «ostativi» di cui all'articolo 4-bis, della predetta legge n. 354 del 1975, (divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti), con l'**inserimento** al comma 1-ter dell'ipotesi aggravata di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415, secondo comma del codice penale) e del nuovo reato di rivolta (articolo 415-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 26 del decreto in esame). L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione potranno essere concessi solo a condizione che non sussistano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si **interviene** anche sull'articolo 20 della medesima legge n. 354 del 1975, relativo al lavoro dei detenuti e internati, prevedendo, al comma 8, un termine di sessanta giorni per l'amministrazione penitenziaria al fine di pronunciarsi sulle proposte di convenzione con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali, **volti a favorire le opportunità di lavoro** e fornire l'indicazione delle condizioni e prescrizioni necessarie.

L'articolo 35 reca **modifiche** all'articolo 2, della legge 22 giugno 2000, n. 193 (*Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti*).

In particolare, si interviene, **modificando** l'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge sopra citata, al fine di **estendere le agevolazioni** già previste per le aziende pubbliche e private in relazione alle attività produttive o di servizi organizzate all'interno degli istituti penitenziari, con l'impiego di persone detenute o internate, anche per le attività svolte dalle stesse aziende all'esterno del circuito carcerario, impiegando persone ammesse al lavoro all'esterno.

L'**articolo 36** prevede **modifiche** al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*), al fine di favorire l'apprendistato professionalizzante.

L'articolo in esame **interviene**, in particolare, sull'articolo 47 del suddetto decreto legislativo n.81 del 2015, il quale prevede le disposizioni finali in materia di apprendistato, **estendendo**, al comma 4, la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975.

L'**articolo 37** **interviene** sul decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), ai fini dell'incentivazione, dell'efficientamento e dell'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario.

In particolare, la disposizione in esame **prevede che**, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **il Governo provvede**, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **ad apportare modifiche alle norme disciplinanti l'organizzazione del lavoro**, contenute nel regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, sulla base dei seguenti criteri: a) la valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale attraverso l'attuazione di iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario; b) la semplificazione delle relazioni tra imprese e strutture carcerarie; c) la previsione della possibilità per l'amministrazione penitenziaria di apprestare modelli organizzativi di co-gestione per attività di particolare valenza sociale; d) il riconoscimento ai fini curriculari e della formazione professionale delle prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati; e) l'incentivazione dell'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati; f) la valorizzazione della collaborazione con i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere h) ed l), della Costituzione).

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

All'esame del Parlamento attualmente sono presenti i seguenti progetti di legge vertenti su materia analoga:

**A.S. 84** - 19<sup>a</sup> Legislatura - Sen. Francesco Verducci (PD-IDP) - Abrogazione di disposizioni del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di sicurezza pubblica nelle aree urbane e di occupazione arbitraria di immobili, di ordine e sicurezza nelle manifestazioni pubbliche e sportive, nonché di tutela del decoro di particolari luoghi (13 ottobre 2022: Presentato al Senato - 24 gennaio 2023: Assegnato: non ancora iniziato l'esame);

**A.C. 315** - 19<sup>a</sup> Legislatura - On. Matteo Orfini (PD-IDP) - Abrogazione degli articoli 19, 19-ter, 21, 21-bis, 21-ter, 21-quater e 23 e del capo III del titolo II del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di sicurezza pubblica e di occupazioni arbitrarie di immobili, degli articoli 6, 7 e 16 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, in materia di ordine pubblico e di sicurezza delle manifestazioni sportive, e degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di sicurezza e decoro urbano (13 ottobre 2022: Presentato alla Camera - 27 gennaio 2023: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

**A.C. 1518** - 19<sup>a</sup> Legislatura - On. Gianangelo Bof (LEGA) e altri - Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e altre disposizioni per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione (27 ottobre 2023: Presentato alla Camera - 27 marzo 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

**A.C. 484** - 19<sup>a</sup> Legislatura - On. Edmondo Cirielli (FDI) - Modifica dell'articolo 1 e abrogazione dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate e ordinarie e la libera navigazione (27 ottobre 2022: Presentato alla Camera. Da assegnare);

**A.C. 1278** - 19<sup>a</sup> Legislatura - Consiglio regionale Campania - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (4 luglio 2023: Presentato alla Camera - 11 agosto 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame);

**A.S. 96** - 19<sup>a</sup> Legislatura - Sen. Franco Mirabelli (PD-IDP) e altri - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (13 ottobre 2022: Presentato al Senato - 26 settembre 2024: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

**A.C. 63** - 19<sup>a</sup> Legislatura - On. Michela Vittoria Brambilla (Misto) - Modifica all'articolo 381 del codice di procedura penale, in materia di arresto facoltativo in flagranza per il reato di impiego di minori nell'accattonaggio (13 ottobre 2022: Presentato alla Camera - 31 gennaio 2023: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

**A.C. 265** - 19<sup>a</sup> Legislatura - On. Jacopo Morrone (LEGA) e altri - Modifiche al codice penale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari (13 ottobre 2022: Presentato alla Camera - 12 gennaio 2023: Assegnato. Non ancora iniziato l'esame);

**A.S. 275** - Sen. Franco Mirabelli (PD-IDP) e altri - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la Giustizia (31 ottobre 2022: Presentato al Senato. Da assegnare);

*A.S. 1236 - 19<sup>a</sup> Legislatura - DDL di iniziativa governativa (Ministro dell'interno) - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (relazione dinanzi al Senato della Repubblica, già approvato dalla Camera dei Deputati come A.C. 1660).*

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Le disposizioni in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

## PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'articolo 26 (*Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari*), al comma 1, lettera b), prevede che dopo l'articolo 415 del Codice penale è inserito il seguente: «Art. 415-bis (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario). - Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio,

impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. [...]»

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Come rappresentato *sub* 2) e 3) della parte I, il decreto-legge in esame, **con specifico riferimento alle norme di competenza di questa Amministrazione** introduce disposizioni urgenti di carattere ordinamentale e precettivo, utilizzando la tecnica della **novella legislativa**.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Con riferimento alle parti di competenza di questa Amministrazione, nel testo del decreto-legge in esame non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti tradotti in norme abrogative espresse.

**L'articolo 15 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni)** prevede, al comma 1, lettera a), che al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: «all'articolo 146, i numeri 1) e 2) del primo comma e il secondo comma sono **abrogati**».

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme di competenza di questa Amministrazione non contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla disciplina normativa attualmente vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

**L'articolo 37 (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario) prevede, al comma 1, che:** «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 [...]».

**Non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio ad un successivo provvedimento attuativo in quanto** le disposizioni regolamentari attualmente vigenti debbono essere modificate al fine di valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie, consentire all'amministrazione penitenziaria di apprestare modelli organizzativi di cogestione, prevedere modalità di riconoscimento della formazione professionale svolta dai detenuti a fini curriculari, favorire l'accoglimento di commesse da parte di privati, valorizzare la collaborazione con taluni Consigli dell'ordine per favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

**Il termine previsto per l'adozione dell'atto successivo è stato ritenuto congruo** in quanto sufficientemente esteso da consentire una compiuta valutazione dei plurimi ambiti di intervento.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia.

Non vi è stata la necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

\*\*\*

**Disposizioni in materia di difesa:** **Articoli 21** (*Dotazione di videocamere al personale della difesa*), **23** (*Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate*), **30** (*Modifiche all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali*).

Referente ATN: Ufficio legislativo difesa.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo in esame si sostanzia in una serie di modifiche normative concernenti la sicurezza pubblica e la tutela del personale in servizio. In particolare, tali disposizioni intervengono in materia di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia, sicurezza urbana e tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Nel dettaglio:

- l'articolo **21** consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno;
- l'articolo **23** volto a implementare la tutela legale a favore del personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, alla luce della peculiare attività espletata dagli stessi e, soprattutto, dei rischi insiti e connaturati alle specifiche funzioni delle Forze armate, cui è affidato il compito prioritario della difesa dello Stato, nonché il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, l'intervento in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza;
- l'articolo **30** si prefigge lo scopo di estendere l'applicazione della causa di giustificazione anche ai casi in cui il personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali « in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso » di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alla sezione IV (delitti contro la inviolabilità del domicilio) e alla sezione V (delitti contro la inviolabilità dei segreti) del capo III (delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale.

L'intervento è pienamente coerente con il programma di governo e, in particolare, con le linee programmatiche del Ministero della difesa.

### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo vigente di seguito descritto.

#### **Art. 21.**

Secondo quanto disciplinato al primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: la Polizia di Stato; l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'articolo 23 del d.P.R. n. 15 del 2018 ("Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia") già prevede l'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio "per le finalità di polizia di cui all'articolo 3 del medesimo DPR.

#### **Art. 23.**

Articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 39 *Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018».*

Articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, n. 120 *Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021* e articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, n.121 *Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021.*

Articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.*

Articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135 *Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.*

Articolo 425, articolo 469 e gli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale.

#### **Art. 30**

L'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145 *Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.*

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Incide sul comma 3 dell'articolo 19 della legge 145 del 2016 per le finalità indicate nel precedente punto numero 1.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in linea con l'articolo 77 della Costituzione.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lett. *d)* ed *h)* della Costituzione, la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'intervento risulta compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Per l'intervento in esame è stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

In Parlamento risulta presentato l'AS 1236 *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.*

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento con riferimento alle norme di interesse.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Le disposizioni non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia, per quanto di interesse.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Per quanto di competenza, non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Per quanto di competenza, non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Per quanto di competenza, non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto in altri Stati membri dell'Unione Europea rilevanti ai fini dell'intervento previsto dal provvedimento.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le disposizioni di interesse non introducono nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata, per quanto di competenza, positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel presente intervento.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

L'intervento recato dall'articolo 30 reca integrazioni alla legge n. 145 del 2016 come precisato nella Parte I, punti nn. 1 e 3.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Dalle disposizioni di competenza del presente intervento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il presente intervento, per la parte di competenza, non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto delle disposizioni di interesse.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti successivi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

La materia oggetto degli interventi non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. Nella medesima materia sono stati utilizzati i dati di riferimento già in possesso dell'Amministrazione della Difesa.

\*\*\*

**Disposizioni in materia inerente al Corpo della guardia di finanza: Articolo 29, comma 1** (Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del Codice della navigazione).

Referente ATN: Ufficio legislativo - Finanze

#### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il presente intervento normativo si rende necessario per assicurare al personale del Corpo della Guardia di finanza una maggiore tutela penale contro atti illeciti commessi a loro danno, quando impegnati in ambiente marino in tutte le proprie attività istituzionali e - nel rispetto delle norme internazionali - anche quando le condotte sono poste in essere da navi straniere.

La disposizione è coerente con il programma di Governo.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è dato principalmente dai seguenti provvedimenti:

- Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- legge 13 dicembre 1956, n. 1409, recante «*Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi*»;
- legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*»;
- decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78*»;
- decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003, recante «*Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina*» e relativo accordo tecnico-operativo del 14 settembre 2005;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*»;
- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»;
- decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, recante «*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*».

## 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento legislativo in esame si colloca all'interno di un decreto-legge recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*», nel cui ambito la norma in esame prevede l'estensione a tutte le funzioni istituzionali esercitate in mare dalla Guardia di finanza - e , nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere da navi straniere - delle tutele penali attualmente riconosciute alle unità navali del medesimo Corpo impiegate in attività di contrasto del contrabbando di tabacchi.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che gli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 («*Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi*») attribuiscono - attraverso il rinvio, rispettivamente, agli articoli 1099 e 1100 del Codice della navigazione - rilevanza penale alle condotte di rifiuto di obbedienza, di resistenza e di violenza, poste in essere da navi nazionali contro unità del naviglio del citato Corpo.

Le fattispecie penali in parola, essendo collocate in un provvedimento normativo dedicato al contrasto del contrabbando di tabacchi, risultano, tuttavia, applicabili solo quando le unità navali della Guardia di finanza sono impegnate in attività di vigilanza nello specifico settore.

In tale contesto, si rileva che al menzionato Corpo sono riconosciute altresì funzioni di:

- vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorso ai servizi di polizia marittima, assistenza e segnalazione (articolo 1 della legge n. 189 del 1959);
- concorso, anche con il proprio naviglio, alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari (articoli 1 e 4, terzo comma, della legge n. 189 del 1959 e articolo 98 del d.P.R. n. 90 del 2010);
- sicurezza del mare in via esclusiva - in relazione ai compiti di polizia, garantendo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in tale ambiente geografico - ivi compresa l'attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare (decreto legislativo n. 177 del 2016 e discendente direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia, di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017).

In proposito, specifiche competenze nel settore del contrasto del traffico illecito di migranti via mare vengono, altresì, demandate al Corpo dal decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003 («*Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina*») e dal relativo accordo tecnico-operativo del 14 settembre 2005, i quali assegnano alla medesima Istituzione - nelle acque territoriali e nella zona contigua - anche compiti di coordinamento dei mezzi appartenenti a diverse Amministrazioni;

- polizia economica e finanziaria in mare, in via esclusiva, nonché di contrasto dei traffici illeciti (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2001).  
Tenuto conto della relevantissima proiezione nell'ambiente marino riconosciuta al Corpo dall'ordinamento anche in altri comparti, la norma in argomento si prefigge l'obiettivo di estendere le suddette tutele penali a tutte le attività istituzionali svolte in mare della Guardia di finanza e - nel rispetto delle norme internazionali - anche quando le condotte sono poste in essere da navi straniere.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Le misure contenute nella disposizione in esame sono conformi ai principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La norma in commento non comporta effetti di rilegificazione e non prevede l'utilizzo di strumenti di delegificazione e semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento normativo in rassegna.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

La disposizione in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Attualmente, non risultano procedure di infrazione aperte sulla materia oggetto della norma in questione.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La disposizione in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di linee prevalenti della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non vi sono indicazioni da segnalare in ordine alle linee prevalenti adottate sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

La disposizione in commento non introduce nuove definizioni normative.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella norma in rassegna, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi riferimenti normativi.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

La norma in esame non introduce modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La disposizione non produce effetti abrogativi impliciti.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nella disposizione in esame non vi sono previsioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Allo stato, non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti normativi di attuazione.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche nella materia in esame.

\*\*\*fine

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**TITOLO:** *Schema di decreto-legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”*

**Amministrazioni competenti:** Ministeri dell’interno, della Giustizia e della Difesa.

**Referente per il Ministero dell’interno:** Ufficio Affari legislativi e Relazioni Parlamentari

Per le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 è stata chiesta l’esclusione, in quanto incidenti nella materia della sicurezza interna dello Stato, in conformità a quanto previsto all’articolo 6, comma 1, lett. c), del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Per le disposizioni di cui all’articolo 3 è stata chiesta, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione in relazione al ridotto impatto dell’intervento in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell’intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Per gli articoli 7 e 33 si riportano le relazioni AIR.

*Articolo 7 – (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all’articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

**SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

L’articolo interviene nell’ambito dei procedimenti di gestione e destinazione dei beni confiscati da parte dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni previste dal Codice Antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Per quanto riguarda i beni immobili è stata evidenziata la necessità di anticipare alla fase giudiziaria la verifica della conformità urbanistica degli stessi in modo che, qualora venga accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il bene non sia acquisito al patrimonio dello Stato, ma si applichi la normativa di cui al dPR 6 giugno 2001, n. 380, evitando costi di gestione di beni non destinabili.

Inoltre si prevede l’adozione di uno specifico regolamento per stabilire i criteri di retribuzione dei coadiutori, in modo che questi non siano più equiparati a quelli degli amministratori giudiziari dopo l’entrata in vigore della legge 1° dicembre 2018, n. 132, e specifiche misure volte a migliorare la gestione delle attività aziendali confiscate.

### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La conoscenza delle caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni confiscati è condizione imprescindibile per lo sviluppo ed il successo delle relative politiche di destinazione.

Lo stato di abusività, talora radicalmente insanabile, di alcuni cespiti emerge spesso in un tempo largamente successivo a quello del sequestro, al punto che, nell'intervallo temporale fino alla confisca ed alla destinazione, l'Erario arriva a sostenere oneri conseguenti alla custodia ed al mantenimento di un bene per il quale non sussiste alcuna prospettiva di concreto riutilizzo.

In particolare, gli abusi in parola sono di diverso rilievo, coprendo fattispecie che vanno dalla piccola veranda al fabbricato integralmente realizzato senza permesso a costruire in zona vincolata, fino ad esempi macroscopici, come quello di un intero complesso edilizio il cui permesso a costruire è stato ritenuto nullo dal Comune che lo ha emesso dopo l'accertamento di una genesi criminale dell'atto.

La quantificazione del fenomeno appare complessa, anche in virtù del fatto che, in assenza di un obbligo stringente e anticipato sulla destinazione del cespite, la regolarità dell'edificazione (o la sua assenza) emerge progressivamente, man mano che i beni vengono avviati a destinazione, attraverso l'iter che porta alla manifestazione dell'interesse dell'acquisizione.

Pertanto, ferma restando l'impossibilità di fornire una statistica esaustiva dei casi di abusività radicalmente insanabile, si stima che circa l'80% dei 19.700 beni in gestione presenta uno o più abusi; in quasi il 30% dei terreni confiscati (che rappresentano a loro volta il 45% dei cespiti in gestione) si riscontra, solo in corso di gestione, l'esistenza di manufatti realizzati senza alcuna autorizzazione e non rilevati in sede giudiziaria. Infine, sono frequentissimi i casi nei quali si registra la realizzazione di una cubatura superiore a quella originariamente autorizzata.

^^^

Altra criticità attiene alla definizione delle modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi spettanti ai coadiutori dell'ANBSC, in seguito al vuoto normativo determinatosi con l'approvazione della citata legge 132/2018, che ha espunto la previsione dell'applicazione ai coadiutori dell'Agenzia dei criteri di retribuzione previsti per gli amministratori giudiziari, determinando un significativo incremento del contenzioso con i coadiutori.

Un tentativo di risoluzione ha previsto l'adozione di specifiche Linee Guida da parte del Consiglio Direttivo dell'ANBSC, poste in consultazione pubblica, che partendo dall'assunto di minore complessità di gestione e minore responsabilità del coadiutore rispetto alla fase giudiziaria seguita dall'amministratore giudiziario, si prevedeva una rettifica in diminuzione del 25%. Questo intervento non ha portato una flessione del contenzioso, motivato dalla contestazione dell'assenza di una fonte normativa di riferimento.

In tale contesto e a valle di una complessa vicenda che ha visto interessare il Ministro dell'Interno, in qualità di Autorità ministeriale vigilante, il Consiglio di Stato e, da ultimo, la Presidenza del Consiglio, la necessità di un intervento legislativo è stata ribadita dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Le rimanenti criticità si riferiscono ai profili di **gestione delle aziende**, di seguito dettagliati:

- mantenere in vita aziende ormai inattive sul mercato determina costi di gestione che potrebbero essere abbattuti attivando tempestive operazioni di cancellazione, nonché minano la percezione delle capacità gestorie dello Stato. Circa il 67% delle aziende pervengono alla gestione dell'ANBSC (a confisca di secondo grado) già in completo stato di decozione, trattandosi in buona parte di "scatole vuote". In queste fattispecie, l'Agenzia è pertanto impegnata a compiere, dopo il suo intervento, mere attività burocratico-amministrative per la cancellazione delle predette aziende. Ciò impone, tra l'altro, il sostenimento dei costi di gestione connessi al mantenimento in vita delle medesime società. In realtà, le stesse andrebbero già cancellate al momento del sequestro per effetto dell'intervento repressivo della magistratura.
- la possibilità che i soggetti destinatari dei provvedimenti ablatori abbiano conoscenza degli stessi, al loro deposito e prima dell'esecuzione, ne compromette l'effettiva realizzazione;
- durante la fase giudiziaria, il giudice competente può decidere di lasciare all'interno delle aziende sequestrate/confiscate i soggetti colpiti dalla misura ablativa ovvero i loro familiari/affini. Ciò anche al fine di preservare, in una fase interinale del procedimento, il valore dell'azienda, che potrebbe essere intimamente legato all'opera prestata dai soggetti operanti prima del sequestro. Dopo l'intervento

dell'ANBSC, e comunque dopo la confisca definitiva, si rende assolutamente necessario allontanare tali soggetti al fine di non vanificare il tentativo di ricollocare l'azienda nel mercato legale. Tuttavia, la prassi operativa ha dimostrato che non sempre tale operazione va a buon fine, in esito alle azioni promosse innanzi al giudice del lavoro che potrebbe sanzionare il licenziamento (tardivo) dei lavoratori in argomento.

▪ l'assenza di chiare indicazioni nel disciplinare il pagamento dei crediti prededucibili sorti dopo il sequestro nel caso di aziende prive di disponibilità finanziaria ha nel tempo determinato l'instaurarsi di un significativo contenzioso. Non di rado, infatti, i creditori aziendali insoddisfatti intraprendono azioni giudiziarie direttamente contro l'ANBSC, con un ampliamento della garanzia dei predetti soggetti, che va ben oltre quella prevista dal codice civile.

Al fine di scongiurare tali effetti e ridurre il pertinente contenzioso, con l'intervento adottato viene esplicitato che i creditori prededucibili aziendali sono soddisfatti mediante prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

Nell'ambito del più generale obiettivo di una migliore amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati, si interviene in materia di beni immobili abusivi e per la miglior gestione delle aziende; viene, inoltre, previsto un apposito strumento attuativo per la definizione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

In particolare, gli obiettivi specifici delle diverse disposizioni permetteranno di anticipare alla fase giudiziaria la conoscenza della situazione urbanistica dei beni immobili oggetto di misura ablatoria, agevolando gli enti locali nel governo del territorio ed evitando l'acquisizione di beni con abusi insanabili.

Inoltre, sarà possibile definire le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi spettanti ai coadiutori dell'Agenzia, prevedendo che l'attuazione del regolamento nel *medio tempore* possa ridurre di oltre l'90% l'instaurarsi di nuovo contenzioso in materia.

Infine, in materia di aziende sequestrate e confiscate, si renderà tempestiva la cancellazione delle aziende inattive, già nella fase giudiziaria, con l'evidente scopo di abbattere gli oneri conseguenti all'amministrazione di soggetti che non hanno ragione di "esistere". La prevista modifica relativa alla tempistica di deposito dell'iscrizione del sequestro è volta ad evitare che il provvedimento giudiziario sia conosciuto prima della sua esecuzione. Il divieto che parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca o coloro che sono stati condannati continuino a lavorare in un'azienda confiscata mira, inoltre, a evitare che soggetti vicini al prevenuto possano infiltrare il tessuto dell'azienda impedendone di fatto la ricollocazione sul mercato legale. Infine, l'ultimo intervento ha lo scopo di prevedere un'unica disciplina per il pagamento dei crediti prededucibili sorti dopo il sequestro, se l'azienda abbia o meno disponibilità finanziaria.

### 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Le modifiche proposte intendono apportare correttivi necessari a superare vuoti normativi e a garantire una maggiore semplificazione nel processo di gestione e di destinazione dei beni confiscati, riducendo costi e tempi di realizzazione.

In relazione agli interventi che incidono sui beni immobili, gli indicatori possono essere quantitativamente individuati nella variazione del numero dei cespiti, gravati da abusi non sanabili, che, pur essendo oggetto di confisca, non verranno acquisiti al patrimonio dell'Erario, ma saranno direttamente trasferiti ai Comuni con applicazione del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.

Anche per quanto riguarda l'obiettivo che l'ANBSC intende raggiungere con la disposizione di cui alla lettera b) della proposta, gli indicatori sono quantitativi e possono essere individuati nella variazione del numero dei ricorsi presentati e nell'indubbio abbattimento dei costi per il contenzioso.

Analogamente, in merito alle previste modifiche, in materia di razionalizzazione delle attività di gestione delle aziende, gli indicatori quantitativi sono costituiti dalla variazione del numero delle aziende da gestire, offrendo un quadro più realistico delle realtà imprenditoriali in grado di operare sul mercato.

Infine, anche per valutare il raggiungimento dell'obiettivo previsto con la nuova disciplina, relativa al pagamento dei crediti prededucibili, gli indicatori quantitativi sono individuati nella variazione del contenzioso.

### **3. OPZIONE DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L'opzione zero, nei diversi ambiti di intervento, non è suscettibile di risolvere il contesto problematico illustrato nella sezione di cui al punto 1 e comporta gravosi oneri per l'Erario; con la proposta, che è apparsa l'unica percorribile al fine di risolvere tempestivamente alcune delle criticità che si incontrano nella gestione dei beni confiscati, si ritiene di poter raggiungere un'incisiva riduzione di tali criticità.

### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

#### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'intervento normativo in materia tecnico-urbanistica permetterà l'avvio di un percorso destinatorio virtuoso, impedendo l'acquisizione al patrimonio dello Stato di beni non suscettibili di essere destinati al reimpiego sociale, né di essere alienati per il soddisfacimento dei creditori in buona fede, non rispondendo così ad alcune delle finalità dettate dal Codice antimafia. Inoltre, la previsione di un intervento diretto del giudice, già nella fase del sequestro, con la successiva trasmissione al comune dell'ordine di demolizione del fabbricato radicalmente abusivo, può produrre effetti positivi non altrimenti raggiungibili, prioritariamente in termini di contrasto alla criminalità organizzata, come scongiurare il pericolo che gli amministratori locali, spesso in piccole realtà di provincia, siano esposti, in ragione del possibile margine di discrezionalità nel decidere la demolizione, a nuove intimidazioni; evitare che oneri a carico della finanza pubblica siano utilizzati, per un consistente lasso di tempo, per un bene che non potrà mai essere restituito alla collettività; contribuire alla rigenerazione del territorio, spesso degradato dalla realizzazione di opere per le quali non sussistono corrispondenti interventi di urbanizzazione primaria e secondaria; contribuire al rafforzamento della legalità, mostrando plasticamente che le opere realizzate in completa violazione delle norme non possono avere futuro. Inoltre, la conoscenza dell'effettiva condizione dei beni insistenti nei rispettivi territori consentirà, altresì, agli Enti locali di riappropriarsi del governo del territorio, contribuendo alla strutturazione degli strumenti urbanistici ed all'adozione di significativi piani di recupero e di rigenerazione urbana.

Per quanto concerne il regolamento sui criteri di retribuzione dei coadiutori, volto a costituire una fonte univoca di comportamento, si attende che ciò possa cancellare l'incertezza delle regole di riferimento, che incide sia sul rapporto fiduciario tra l'ANBSC ed i professionisti incaricati, sia sugli aspetti economici, non secondari, se si considera che i compensi spettanti ai creditori – in ragione dell'accesso all'una o all'altra delle diverse ipotesi interpretative – possono comportare differenze di importo quantificabili in centinaia di migliaia di euro, che, ad oggi, interessano contenzioni da considerarsi di esito incerto sulla base delle prime risultanze delle controversie già incardinate (circa una ventina).

Infine, in relazione ai costi connessi alla gestione di aziende non più operanti sul mercato, con la cancellazione di società inattive si attende un risultato di efficienza in ragione del risparmio, in termini di costi di gestione e di mantenimento, nonché di rilevante impiego di risorse umane altrimenti impiegabili in più proficue attività di destinazione.

#### **4.2 Impatti specifici**

Non si riscontrano effetti diretti sulla concorrenza, tenuto conto che la misura individuata rende il complessivo procedimento concessorio più efficace e annulla ogni criticità sopra evidenziata.

Non si riscontrano introduzioni, cancellazioni o modifiche di oneri informativi.

Non sono, infine, riscontrabili condizioni o fattori esterni incidenti con il rigoroso rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

### **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

I soggetti responsabili dell'attuazione sono il Ministero della giustizia e l'ANBSC, per gli aspetti di rispettiva competenza.

### **5.2 Monitoraggio**

La diagnosi precoce delle criticità tecnico-urbanistiche e la conseguente emanazione da parte dell'Autorità giudiziaria delle ordinanze di demolizione già nella fase del sequestro sarà monitorata dalla stessa ANBSC che, all'instaurarsi della propria competenza con il provvedimento di confisca emesso dalla Corte di appello, potrà *in progress* rilevare dagli atti giudiziari trasmessi, la esatta configurazione del perimetro della misura ablatoria, registrando via via il numero e la tipologia dei cespiti per i quali è disposta la demolizione.

Per quanto attiene ai compensi dei coadiutori ed alle attività aziendali, il monitoraggio verrà effettuato dal Ministero della giustizia e dall'ANBSC, per gli aspetti di rispettiva competenza. In particolare, attraverso le ripartizioni dirigenziali competenti per materia, l'Agenzia potrà verificare con cadenza annuale, gli effetti delle misure in termini di contenziosi attivati dai coadiutori e dai creditori societari, di numero di aziende cancellate prima dell'intervento dell'Agenzia a confisca di secondo grado, di risparmio degli oneri per gli adempimenti camerali connessi alla gestione delle aziende confiscate.

### **Consultazioni svolte nel corso dell'AIR**

L'intervento è stato accennato nelle sue linee generali ai diversi stakeholders, in occasione delle cicliche conferenze di servizi svolte dall'ANBSC per la destinazione dei beni, incontrando unanime favore, sia da parte degli Enti locali, sia da parte dell'Agenzia del Demanio. Quest'ultima, nell'ipotesi di impossibilità di destinare o di vendere il bene, risulta destinataria finale dello stesso ai sensi dell'art. 48 del Codice antimafia, trovandosi quindi prospetticamente a sostenere, per un tempo illimitato, gli oneri conseguenti alla relativa gestione, ai sensi dell'art. 48, comma 15-quater del CAM.

Per quanto riguarda i compensi dei coadiutori, le principali associazioni di categoria (AGN – INAG – IUS ET GESTIO), nonché il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno più volte manifestato, a seguito della richiamata consultazione pubblica delle Linee guida ANBSC, la necessità di un intervento normativo volto ad introdurre criteri di calcolo specifici.

Per quanto attiene, invece, alla liquidazione semplificata delle aziende senza patrimonio, l'esigenza di una modifica legislativa è stata più volta segnalata anche dall'autorità giudiziaria nella fase di sequestro. Infatti, nelle richieste di ausilio pervenute all'ANBSC ai sensi dell'art. 110, comma 2 lett. b e c del CAM, sovente il Giudice ha manifestato la necessità di procedure snelle di cancellazione capaci di scongiurare aggravati per l'Erario dello Stato connessi al mantenimento in vita delle cd. "scatole vuote".

### **Percorso di valutazione**

Non è stato pianificato alcun percorso di valutazione *ex post*.

\*\*\*

**Articolo 33 – (Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura).**

### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

L'intervento normativo in esame risponde alla esigenza di fornire agli operatori economici vittime di usura una forma di sostegno che consenta loro di poter sostenere un percorso di ripresa, che deve essere

commisurato all'esigenza finanziaria necessaria per riattivare l'attività economica delle stesse vittime, per poter rientrare nella economia legale del Paese.

Tale intervento può realizzare gli obiettivi di solidarietà previsti dalla legislazione di settore con effetti complessivi che si sostanziano in un positivo incremento del tasso di crescita economica della "platea" degli operatori che denunciano all'A.G. i reati usurari, dopo essere stati intimiditi dalle consorterie criminali mafiose.

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La norma in argomento intende corrispondere all'esigenza rappresentata dalla Sezione Centrale di Controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti (Deliberazione 24 maggio 2018, n.9/2018/G) di prevedere un'azione di assistenza, monitoraggio e tutoraggio, in favore degli operatori economici riconosciuti quali vittime di usura, che, una volta avuto accesso al Fondo di solidarietà, non riescono a rimborsare quando dovuto. La stessa esigenza è stata anche rappresentata ripetutamente dalle associazioni operanti nell'ambito dell'antiracket e dell'antiusura.

Allo stato, il rapporto percentuale tra "l'inevaso" nel pagamento delle rate (morosità) e "il dovuto", sulla base dei contratti venuti a scadenza per il decorso del termine decennale o comunque risolti, si attesta sull'84% delle somme erogate.

L'ammontare delle rate inevase e/o scadute, alla data del 31 dicembre 2024, secondo i dati forniti dalla Concessionaria CONSAP, è 1,5 milioni di euro mentre l'importo complessivo della morosità si attesta a circa 104 milioni di euro.

Alla medesima data, le rate rimborsate ammontano ad € 117.277,93; ulteriori euro 403.205,08 sono stati recuperati detraendo il relativo importo in via di compensazione dal pagamento di successivi benefici allo stesso soggetto<sup>1</sup>, quale vittima di estorsione e/o mafia, e non già attraverso il pagamento "spontaneo" delle rate del mutuo.

Tale circostanza, oltre a comportare l'inevitabile decremento della disponibilità del Fondo, risulta indice di insufficiente e incompleto reinserimento nell'economia legale delle vittime di usura, finalità prioritaria della stessa legge n.108/1996.

Gli attuali morosi, destinatari della norma in argomento, sono gli operatori economici riconosciuti dal Fondo di solidarietà, definiti dall'art.14 della legge n.108/1996 "soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica". Si tratta prevalentemente di: commercianti all'ingrosso e al dettaglio e imprenditori nei settori di riparazione auto e moto, delle attività edilizie, in ambito immobiliare o servizi vari. Sono colpite, in particolare, le imprese individuali e le società personali, nei confronti delle quali le attività criminali sono facilitate, anche ai fini di un vero e proprio "affiancamento" da parte delle organizzazioni criminali, che successivamente involve in una infiltrazione nelle relative attività economiche.

Geograficamente, le regioni più interessate dal fenomeno usurario sono: Sicilia (42,31% delle vittime riconosciute); Campania (19,23% delle vittime riconosciute); Puglia (11,54 % delle vittime riconosciute); e, in sequenza, decrescente: Lazio e Abruzzo.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1. Obiettivi generali e specifici

Al fine di conseguire l'obiettivo generale di temperare le esigenze enunciate dalla legge n.108/96, sia in chiave solidaristica che per il "reinserimento nell'economia legale", con la doverosa salvaguardia delle somme erariali di cui dispone il Fondo di solidarietà, si persegue l'obiettivo specifico di affiancare alla vittima una nuova figura, dotata di specifica professionalità ed affidabilità, alla quale possa essere

<sup>1</sup> Prima di attivare le azioni di riscossione coattiva, tramite l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni, per il recupero delle rate insolute, CONSAP provvede, in via amministrativa a sollecitare i mutuatari al relativo pagamento e che altre somme vengano recuperate, detraendo importi in via di "compensazione", nel caso di eventuali concessioni di benefici economici alle stesse vittime, qualora riconosciute anche parti offese nei processi per reati estorsivi e di mafia (n. 9 per il 2023), pari a 686.888.

conferita la responsabilità del piano d'investimento, con compiti di assistenza, vigilanza e rendicontazione delle somme erogate.

Parallelamente, si persegue la finalità di rendere più efficace ed efficiente l'azione complessiva del Comitato di solidarietà per le vittime di estorsione e di usura e l'attività posta in essere dalla Struttura Commissariale in favore delle vittime, riducendo le significative criticità attualmente derivanti dal quadro normativo vigente e dalla sua concreta applicazione.

## 2.2. Indicatori e valori di riferimento

L'indicatore quantitativo prescelto si basa sul citato gap dell'84% della morosità da parte degli operatori commerciali, meglio illustrato nella sezione 1, che viene individuato come *baseline* del rapporto percentuale tra inevaso e dovuto. Nel monitorare l'attesa diminuzione di tale dato, si ipotizza un congruo periodo che permetta la maturazione della norma per il pieno dispiegamento dei suoi effetti, che si ritiene non possa essere inferiore ai cinque anni dall'entrata in vigore della disposizione.

## 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Sono state considerate possibili, ulteriori e diverse analisi d'impatto, compresa l'opzione zero, esclusa perché avrebbe comportato il perpetuarsi delle criticità innanzi illustrate, con evidenti riflessi negativi sull'Erario e sul pieno reinserimento della vittima nell'economia legale.

Il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nel richiamare le osservazioni della Corte dei Conti, ha individuato due possibili opzioni, da inserire in apposite modifiche dell'art.14, della legge n. 108 del 7 marzo 1996:

- la prima, orientata a mantenere il mutuo con il supporto di un soggetto qualificato da affiancare al beneficiario nella gestione economica con un tutoraggio, cui subordinare le successive erogazioni;
- la seconda, mediante l'intervento con contributo a fondo perduto con i medesimi supporti.

E' stata confermata, peraltro, la relativa, congrua disponibilità di risorse economiche del Fondo di Solidarietà da parte del gestore CONSAP S.p.A.<sup>2</sup>, che, in esito alla chiusura del bilancio consuntivo del 2023, ha confermato la congrua copertura delle spese relative alla introduzione della figura tutoriale.

L'istituto della compensazione, citato alla sezione che precede, tra le diverse provvidenze del Fondo, in linea con le previsioni del codice civile, è stato recepito nell'Atto concessorio sottoscritto nel 2020. Lo stesso Atto prevede che i pagamenti ai creditori, indicati nel piano di investimento allegato al contratto di mutuo, siano consentiti a CONSAP - in caso di morosità nella restituzione delle rate di ammortamento - solo previa autorizzazione del Comitato (di prassi mai rilasciata) e, altresì, che il mutuo sia risolto nel caso in cui la morosità nel rimborso delle rate di ammortamento raggiunga la metà dell'importo del mutuo concesso.

Tali misure, non sempre favorevolmente accolte dai beneficiari delle provvidenze erogate, sono usualmente oggetto di onerosi contenziosi dagli esiti incerti a carico del Fondo e, comunque, non incidono in maniera significativa sul problema connesso alla scarsa "rotatività" del Fondo stesso, come rilevato dalla Corte dei Conti.

L'elevato tasso di morosità, oltre ad essere indice del mancato "reinsediamento nell'economia legale", denota la tendenza delle vittime a predisporre piani di investimento limitati al solo assolvimento di debiti pregressi e non finalizzati alla effettiva ripresa dell'attività economica.

L'Amministrazione ha valutato, quindi, che l'opzione proposta può significativamente consentire una riduzione della mancata restituzione delle somme mutate. Pertanto, si è ritenuto necessario apportare le necessarie modifiche all'assetto normativo vigente.

<sup>2</sup> Nell'ambito degli elementi forniti in data odierna si rinvia: "Le entrate del Fondo hanno avuto andamento variabile e, nonostante gli avanzi di gestione, il patrimonio netto risulta progressivamente diminuito a causa delle citate morosità". La parte cosiddetta variabile è costituita per la massima parte da un contributo sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato nei rami incendi, responsabilità civile auto, rischi diversi e furto, in base ad un'aliquota dell'1% stabilita dal MEF, oltre che da contributi da parte dello Stato. L'importo più elevato si è avuto nel 2012 (153,5 milioni). Le uscite sono sempre state inferiori.

L'opzione scelta, volta a ridurre significativamente le morosità evidenziate, armonizza definitivamente i principi ispiratori della legislazione in materia di contrasto del citato fenomeno.

Vengono, quindi, rafforzate sia la promozione solidaristica della legge n. 108/1996 che la trasparenza degli interventi economici in favore delle vittime dell'usura, nel pieno rispetto dei principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità, con positivi risvolti nel settore dell'economia legale, creando un quadro normativo e regolamentare equo e rispondente ai principi di uguaglianza e solidarietà.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1. Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Si premette che le vittime di usura, anche per il tramite delle Associazioni attive sul territorio, hanno espresso il desiderio che si giunga ad un intervento immediato ed efficace nella materia *de qua*, anche al fine di sentire una sempre maggiore vicinanza da parte delle Istituzioni.

Parallelamente, studi universitari e di approfondimento della legislazione solidaristica hanno posto l'attenzione sulle attività di impresa esercitata dalle vittime (sia *ante* che *post-delictum*). In questo ambito, nelle interviste dei ricercatori dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano, le vittime hanno manifestato la necessità che gli venga assicurato un apporto sempre più specialistico, utile per un rientro "ordinato" nelle attività, che precedentemente sono state oggetto di rilevanti intimidazioni da parte di chi aveva necessità di riciclare denaro contante in favore di operatori non bancabili o non in grado di offrire specifiche garanzie da offrire ai regolatori del credito legale.

Si ritiene che, con l'introduzione del "Tutor", il sistema solidaristico in favore delle vittime di usura possa essere rafforzato, in sinergia con le ulteriori attività di contrasto ai reati mafiosi. Tutto ciò anche in un'ottica di prevenzione, oltre che di significativo riconoscimento dell'azione repressiva condotta dalla Magistratura e dalle Forze di polizia nei relativi processi penali.

Gli impatti economici attesi, con la diminuzione dell'attuale morosità, sono suscettibili di rendere più efficienti le risorse economiche assegnate al Fondo, nonché di aumentare l'efficacia attesa dall'intervento solidaristico complessivo perseguito dalla legge n.108/96, anche su espresso parere formulato dalle Associazioni e Fondazioni antiusura, presenti nell'Osservatorio Nazionale sull'usura.

Si attende anche una ricaduta positiva sulla Concessionaria che gestisce il Fondo, messa nelle condizioni di ridurre gli oneri derivanti, tra l'altro, dalle procedure di recupero.

Non sono previste ulteriori disposizioni normative se non quelle derivanti dall'emanazione dell'apposito Regolamento di esecuzione e non si ravvisano particolari e problematiche incidenze della norma da introdurre.

Il complessivo procedimento è dettagliatamente configurato e non presenta alcuna antinomia.

##### **4.2. Impatti specifici**

Non si riscontrano effetti diretti sulla concorrenza, tenuto conto che la misura individuata rende il complessivo procedimento concessorio più efficace e annulla le criticità sopra evidenziate.

Non si riscontrano introduzioni, cancellazioni o modifiche di oneri informativi.

Non sono, infine, riscontrabili condizioni o fattori esterni incidenti con il rigoroso rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

#### **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

Le modalità di attuazione della norma in esame sono demandate al relativo regolamento di esecuzione, da emanare con apposito dPR, alla cui stesura parteciperanno, in qualità di **stakeholders**, i componenti dell'Osservatorio Nazionale, previsto dall'accordo quadro sottoscritto, il 16 novembre 2021, dal Ministero dell'interno pro tempore e dal Presidente dall'Associazione Bancaria (A.B.I.).

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, la CONSAP S.p.a. nonché il Comitato di solidarietà per i riflessi in sede di esame delle istruttorie poste in essere dalle Prefetture.

A livello nazionale, il controllo e il monitoraggio verranno complessivamente svolti dall'Amministrazione dell'interno, tramite le Prefetture territorialmente competenti, nonché dalla Corte dei Conti, che è tenuta a vigilare sulla gestione del Fondo di solidarietà da parte di CONSAP.

#### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Sono state consultate in proposito le associazioni antiracket e antiusura, la Banca d'Italia, il MEF, il Ministero della Giustizia - DNAA, l'Avvocatura Generale dello Stato e l'ABI - Associazione Bancaria Italiana, i cui rappresentanti sono anche componenti del predetto Osservatorio Nazionale sull'usura.

Alla redazione della norma in questione hanno partecipato anche rappresentanti della CONSAP S.p.A., concessionaria con partecipazione MEF, quale gestore del Fondo di solidarietà.

E' stata, altresì, posta in essere un'analisi sistematica, ove sono emerse alcune delle più recenti ragioni della scarsa "attrattività" del Fondo, dovuta sia allo stigma percepito dalle vittime sia al timore di non essere in grado di riprendere la pregressa attività.

L'intervento di semplificazione proposto intende in tal modo incentivare il ricorso al Fondo grazie all'affiancamento delle vittime che hanno modo di interloquire con esperti in grado di poter consigliare utili "percorsi" per il reinserimento nell'economia legale.

#### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Un'analisi delle conseguenze, anche in termini di rapporto costi/benefici, derivanti dall'introduzione del "Tutor" e dall'attuazione dell'intervento in esame, potrà essere effettuata solo *ex post*, allorquando le disposizioni di cui all'articolo in esame avranno prodotto i propri effetti, e, quindi, in fase di monitoraggio, prendendo in considerazione un arco temporale sufficientemente ampio, come accennato alla sezione 2.

Ciò consentirà una valutazione semplificativa per verificare l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi prefissati.

## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR



*Ministero dell'Interno*  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

1921218/L 2025-741  
Ufficio V – Pubblica sicurezza

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

**OGGETTO:** Schema di decreto-legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Dichiarazione di **esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c), del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, limitatamente agli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.**

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, iscritto per il Consiglio dei Ministri nella riunione in data odierna, ritenendo che le disposizioni elencate in oggetto possano rientrare nella fattispecie dell'esclusione prevista dal Regolamento AIR per le motivazioni di seguito esposte.

Il provvedimento in esame si prefigge il precipuo obiettivo di intercettare differenti aspetti incidenti nell'ambito della materia della sicurezza interna dello Stato, mediante interventi tesi a rafforzare le misure preventive e repressive dirette al contrasto di alcuni fenomeni criminali dei quali si è registrata una significativa recrudescenza.

In particolare, alcune delle disposizioni rubricate agli articoli citati prevedono interventi in materia di prevenzione e contrasto in materia di delitti con finalità di terrorismo, della criminalità organizzata, dei reati di truffa nei confronti degli anziani, di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e resistenza al pubblico ufficiale.

Le restanti disposizioni dettano misure a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione ai descritti interventi, il disegno di legge in commento risulta incidere direttamente e pienamente sul concetto di 'sicurezza' in senso ampio, inteso come sistema integrato a tutela del benessere collettivo.

Si tratta di un insieme di funzioni, responsabilità ed attività mirate a garantire le condizioni per consentire al Paese uno sviluppo civile, economico e sociale pacifico, attraverso la salvaguardia dell'intangibilità delle sue componenti costitutive, dei suoi valori e della sua capacità di



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

perseguire i propri interessi fondamentali rispetto a fenomeni, condotte ed eventi lesivi o potenzialmente tali.

Nel testo in argomento le disposizioni oggetto della presente analisi attengono proprio a funzioni e compiti che concernono misure preventive e repressive dirette al mantenimento della sicurezza interna, intesa come il complesso delle attività inerenti alla tutela di beni giuridici fondamentali e di interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza della comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Tanto premesso, si ritiene che gli articoli indicati, incidendo su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna dello Stato, possano rientrare nella fattispecie prevista per l'esclusione dall'AIR ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c), del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Paolo Rizzicchia

Roma, 4 aprile 2025

Il Capo dell'Ufficio Responsabile  
per le attività AIR e VIR  
Alessandra Cupi

VISTO

Roma, 13 0 APR. 2025

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

## DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR



*Ministero dell'Interno*  
UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

1921218/L 2025-741  
Ufficio V – Pubblica sicurezza

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

OGGETTO: Schema di decreto legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario –  
**Richiesta esenzione AIR articolo 3.**

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'obbligo di redazione della AIR dell'articolo 3 dello schema di decreto legge in argomento, in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta che la norma in questione mira esclusivamente a recepire nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) - novellandone l'articolo 85, che elenca i soggetti da sottoporre a verifiche - l'istituto del "contratto di rete", introdotto dall'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, successivamente più volte novellato, da ultimo dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.

I contratti di rete, com'è noto, mirano alla realizzazione di obiettivi di "integrazione verticale" o di "cooperazione di tipo orizzontale" e si caratterizzano per la comunanza del programma, l'esercizio in comune delle attività, l'eventuale fondo patrimoniale comune e il correlato organo comune, deputato a svolgere l'attività con i terzi, sebbene il quadro normativo vigente non disciplini specificamente modelli tipici di regolazione della rete sotto il profilo dell'organizzazione, della responsabilità e degli aspetti patrimoniali.

Si fa, altresì, presente che l'Avvocatura generale dello Stato, sentita sul punto, si è espressa nel senso di ritenere auspicabile un intervento normativo, volto a prevedere espressamente tale tipologia contrattuale nell'ambito del citato articolo 85 del Codice antimafia al fine di superare qualsiasi dubbio interpretativo ed evitare possibili contenziosi, dovuti all'esigenza di assimilare tale istituto a figure



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

giuridiche “contigue”, seppur difformi, quali i consorzi o i raggruppamenti temporanei di imprese, già oggi inseriti nel novero dei soggetti da sottoporre a verifiche antimafia.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, si rappresenta che l’inserimento nell’articolo 85 del Codice antimafia dell’istituto del contratto di rete non introduce alcun obbligo aggiuntivo rispetto a quello, già oggi esistente, di sottoporre a verifiche antimafia i soggetti giuridici capaci di intrattenere rapporti economici, stipulare contratti, percepire erogazioni, contributi e/o sovvenzioni o ricevere autorizzazioni dalla pubblica Amministrazione, ma si limita a meglio qualificare l’autonoma figura giuridica del “contratto di rete”, formalizzandone in norma l’esistenza e prevedendone l’autonoma sottoposizione a verifica ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

Per tali ragioni, con riferimento alla richiesta di esenzione e in particolare ai parametri fissati all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.P.C.m. n. 169/2017, si evidenzia che l’intervento normativo in argomento:

- si rivolge ad un numero concettualmente nullo di ulteriori destinatari delle verifiche antimafia, poiché riguarda soggetti già oggi sottoponibili a tali verifiche ad altro titolo senza costi di adeguamento da parte dei singoli destinatari;
- non comporta l’impiego di risorse economiche pubbliche aggiuntive, posto che alla sua attuazione le competenti strutture del Ministero dell’interno possono provvedere avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- non incide sugli assetti concorrenziali del mercato.

Roma, 4 aprile 2025

Il Capo dell’Ufficio Responsabile  
per le attività AIR e VIR  
Alessandra Cupi

VISTO  
Roma,

13 0 APR, 2025

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

Paolo Formicola

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

PAGINA BIANCA



\*19PDL0141230\*